

La norma decemvirale «partis secanto»: una nuova ipotesi di studio

1. Sulla base di una interpretazione convenzionalmente assestata in materia, sono numerosi gli studiosi moderni i quali, sul filone degli antichi esegeti, ritengono che la norma cui la famosa testimonianza di Aulo Gellio rimette la disciplina dell'esecuzione concorsuale in Roma antica attribuisse ai creditori la facoltà di menomare fisicamente il debitore insolvente¹, mediante smembramento da morto o uccisione tramite squartamento, e poi acquisirne le parti anatomiche: è appunto in tale prospettiva, del resto, che è stato autorevolmente constatato come «tutti i tentativi, razionalisteggianti ... per intendere figuratamente questa norma, come rivolta al patrimonio del debitore, sono falliti»² e, in modo sostanzialmente analogo, anche coloro che ricollegano tale precetto all'attuazione del taglione³ non escludono che ai concreditori, in antico e plausibilmente ancora in base alla norma che le moderne palingenesi delle XII Tavole ormai identificano con Tab. 3.6⁴, fosse riconosciuto un potere così concepito.

¹ Gell. noct. Att. 20.1.46-47: *Nam si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare, si vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Et quidem verba ipsa legis dicam, ne existimes invidiam me istam forte formidare: «Tertiis inquit nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, ne fraude esto».*

² M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 293 s.

³ C.A. Cannata, «*Tertiis inquit nundinis partis secanto*», in St. Biscardi, IV, Milano 1983, 59 ss.; contra A. Biscardi, *Sulla norma decemvirale «partis secanto»*, in St. De Sarlo, Milano 1989, 27 ss., ove si evidenzia l'inconciliabilità tra la puntuale proporzione di *laesio* e *talio* – sottolineata espressamente dalle fonti – ed il *plus minusve* gelliano. Peraltro, in tempi più recenti, l'argomento è stato recuperato ed accompagnato da nuovi spunti ad opera di J. Caimi, *Partis secanto nelle Dodici Tavole?*, in G. Barberis, I. Lavanda, G. Rampa, B. Soro (a c. di), *La politica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Cosenza 2005, 121 ss., ove viene messa in discussione l'effettiva esistenza del termine *partis* nel precetto decemvirale e si giunge ad ipotizzare che in luogo di *partis secanto* la regola accolta nelle Dodici Tavole prescrivesse *par (ei?) secanto*: «un *par* rispetto all'ammontare del credito, se fosse attendibile Cassio Dione; altrimenti, un *par* come equa spartizione del cadavere dell'insolvente, in quanto privo di valore economico» (127 s.). Si guardi anche ai contributi di L. Franchini, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 45 ss.

⁴ Vd. FIRA, I, 33 s.; *Les lois des Romains (7^e édition par un groupe de romanistes des «Textes de droit romain», Tome II de P.F. Girard et F. Senn)* (a c. di V. Giuffrè), Napoli 1977, 56 s.; M.H. Crawford (ed.), *Roman Statutes*, 2, London 1996, 627 s.; U. Agnati, *Leges duodecim tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. Tabulae I-VI*, Cagliari 2002, 165 ss.; per le palingenesi più remote, invece, si guardi a L. Valeriani, *Leggi delle Dodici Tavole esaminate secondo i principj e le regole della politica*, Firenze 1839, 378 s., nonché C.G. Bruns (e O. Gradenwitz), *Fontes iuris Romani antiqui*, 1. *Leges et negotia*, Tubingae 1909, 31 s.

Ciò nondimeno, la partecipazione di una lettura in tal senso orientata – peraltro imperniata sul fulcro congetturale di un’ipotesi che è plausibile ma non assiomatica – implica l’automatica condivisione di un presupposto concettuale che è senz’altro utile al raggiungimento di un’agevole risoluzione per una questione da sempre vessatissima ma, contestualmente, appare gravato dalla condivisione d’una difficoltà che è intrinseca all’intera impostazione di pensiero in argomento: l’implicita accettazione del principio secondo cui, mediante la statuizione del precetto «*partis secanto*», si sarebbe provveduto alla legalizzazione di una pratica che, tanto ripugnante nella sua esplicazione quanto blanda nei propri effetti concretamente compensativi, risultava perlomeno sbilanciata nella reazione al danno cui conseguiva nonché avulsa da ogni istanza effettivamente risarcitoria, dunque suscettibile di ravvisare un’apprezzabile base giustificazionistica nella sola ed astratta volontà di rivalsa dei creditori insoddisfatti.

Non stupisce, pertanto, quel florilegio di interpretazioni che notoriamente contraddistingue l’argomento *de quo* e che induceva il Guarino a rilevare, in uno scritto di alcuni anni fa⁵, come in ordine alla famosissima norma decemvirale siano state vagheggiate tutte le ipotesi che sia stato possibile definire, comprese quelle, segnalava l’Autore, aventi caratteri di fantasiosa singolarità⁶: e sebbene non sia possibile reiterare la lunga lista dei contributi di cui la vicenda che quivi rileva si avvalga, non pare corrispondere ad una forzatura affermare che già nel dato materiale di tali letture, stante la varietà da cui esse sono caratterizzate, è lecito riconoscere un chiaro sintomo del carattere *ab intrinseco* controverso che connota la traduzione del noto passo di Gellio da cui trae origine l’intera questione, poiché espressive della volontà aprioristica di travalicare una tradizione dominante, ma indimostrata, e per l’effetto concretare una visione alternativa a quella desumibile da un asettico intendimento letterale del testo così come tramandatoci.

È indubbio che quelle testimonianze non possano né debbano essere spicciamente liquidate alla stregua di madornali travisamenti, destituite, in quanto tali, di ogni fondamento scientifico: se ne è impediti, oltre che dal carattere variegato e plurimo delle fonti medesime, anzitutto dalla continuità con cui tradizionalmente si guarda ad un’opera, le *Noctes Atticae*, quale miniera notevolissima di notizie sulle antichità romane. Ma è parimenti assiomatico il fatto che non possa non destare qualche perplessità l’attestazione di una regola che pareva

⁵ A. Guarino, *Ineptiae iuris Romani*, II. *Partes secanto*, in *Atti Acc. Pont.* 21, 1973, 9 ss. [estr.].

⁶ È questo, ad esempio, il caso di B. Collinder, *Shylock und das Zwölfafelngesetz*, Uppsala 1967-1968, 5 ss., che ha immaginato di dover identificare le *partes* da *secare* con le *partes viriles* del debitore, a carico del quale, in pratica, le Dodici Tavole avrebbero autorizzato l’evirazione da parte dei concreditori insoluti, senza che ciò, peraltro, ne implicasse necessariamente la messa a morte.

eccessiva già a coloro che ne recavano notizia e, da costoro, contemperata negli effetti con impressionante puntualità. Non sembra privo di rilievo, cioè, il fatto che lo stesso Gellio, dopo aver registrato la raccapricciante disposizione, dichiara al paragrafo 52 «*dissectum esse antiquitus neminem equidem neque legi neque audivi*» e, in tal modo, non solo ricalchi sostanzialmente gli accenti di Quintiliano⁷, ma anticipi le affermazioni successive, analoghe nell'essenza, sia di Tertulliano, il quale sosterrà «*consensu tamen publico crudelitas postea erasa est*»⁸, sia di Dione Cassio che aggiungerà «*= at hoc, etsi legibus quam maxime firmatum erat, numquam vero evenit*»⁹.

A fronte di tali 'puntualizzazioni', che risulta difficile non cogliere in siffatta chiave, paiono perlomeno legittimi i dubbi di coloro i quali, indubbiamente influenzati dal fatto che le afflizioni in argomento conseguissero all'esercizio della *legis actio per manus iniunctionem* e, perciò, ad un procedimento esecutivo da valutare per la sua funzione satisfattiva più che per i caratteri di antica *Selbsthilfe*¹⁰, hanno comunque ritenuto che l'attività dei creditori ravvisasse il proprio

⁷ Quint. *inst. or.* 3.6.84.

⁸ Tertull. *apol.* 4.9.

⁹ Cass. Dio 4.17.8: καὶ τοῦτο μὲν εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐνενόμιστο, ἀλλ' οὐ τί γε καὶ ἔργω ποτὲ ἐγγέγονει.

¹⁰ Sul punto giova anzitutto richiamare le approfondite ricostruzioni di G.I. Luzzatto, *Procedura civile romana, I. Esercizio dei diritti e difesa privata*, Bologna 1946, 106 ss.; Id., *Vecchie e recenti prospettive sull'origine del processo civile romano*, in *Studi Urbinati* 28, 1959-1960, 1 ss. [dall'estratto], da leggersi non soltanto in alternativa agli argomenti proposti da P. Noailles, 'Fas' et 'jus'. *Études de droit romain*, Paris 1948, 45 ss.; Id., *Du droit sacré au droit civil*, Paris 1949, 52 ss. (secondo cui le antiche *legis actiones*, in forza della loro natura rituale, erano da ritenersi soltanto manifestazioni di 'violenza simbolica'), ma anche alla luce del richiamo fattone da G. Nicosia, *Il processo privato romano, 1. Le origini*, Torino 1986, 68 ss. (il quale vede nel processo più antico un 'rito', officiato dai privati, che avrebbe elevato la mera 'autosatisfazione della pretesa' a forma di tutela pre-giuridica ed avrebbe visto il controllo sociale ancorarsi quasi soltanto al rispetto delle formalità) e delle osservazioni proposte da C. Pelloso, 'Giudicare' e 'decidere' in *Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. I.8*, in L. Garofalo, *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, 1, Padova 2012, 61 ss. Fondamentale, in ogni caso, appare il sempre attualissimo saggio di E. Betti, *La 'vindictio' romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*, in *Il Filangieri* 40, 1915, 3 ss., specialmente per la ricostruzione della *manus iniectio* come forma di *Selbsthilfe* e come variante del violento *vim-dicere* originario. L'A., infatti, nel considerare la *vindictio* arcaica alla stregua di «atto arbitrario di parte costitutivo di un diritto nuovo, o almeno restitutivo o protettivo (conservativo), o esecutivo (come punitivo) di un diritto leso (o minacciato)» (*ibid.*, 22 s.), e nell'indicare la progressiva trasformazione da azione 'costitutiva' a pretesa giudiziale 'formalizzata' del processo contenzioso, ne definisce i rapporti tanto con il diritto soggettivo coevo (superficialmente ancorato alla materialità del fatto: *dominium ex naturali possessione incipit*, com'è nel pensiero di Nerva ricordato da Paolo [D. 41.2.1.1, *Paul.* 54 *ad ed.*]) quanto con il proprio referente subiettivo che, per il periodo antico (con quel che ne deriva ai fini delle osserva-

oggetto non nella persona del debitore bensì nei suoi beni, presumendosi che gli averi dell'*addictus*, per quanto insignificanti potessero essere, riuscissero a soddisfare le – concrete – pretese dei creditori in modo sicuramente più efficace di quanto non potesse fare una qualsiasi sezione anatomica che fosse stata conquistata in virtù d'un imprecisato criterio di assegnazione.

zioni sviluppate in questa sede), è il *pater familias*: «il diritto subiettivo privato, che in origine si presenta nell'unica forma di diritto sovrano (autonomo) dev'essere stato concepito da prima come coincidente col suo soggetto materiale, ossia quale diritto corporale esprimentesi nel possesso (*tenere possidere, sibi habere*). La spettanza del diritto subiettivo è per la concezione primitiva indissolubile dalla possibilità attuale ed immanente del suo esercizio personale, immediato: il diritto non è che l'espressione di uno stato di fatto che la comunità politica riconosce legittimo (*iustus* ossia conforme al diritto obiettivo nazionale)», (*ibid.* 13 s.). In proposito è utile segnalare, altresì, i rilevanti contributi di G. Pugliese, *Actio e diritto subiettivo*, Milano 1939, 95 ss., Id., *Il processo privato romano*, 1. *Le «legis actiones»*, Roma 1962, 20 ss., il quale, partendo dalla nozione di possesso e dallo stato di fatto che caratterizza la risalente signoria del *pater familias*, giunge a descrivere i caratteri della *vindicatio* arcaica ed i suoi rapporti con l'*actio in rem* – intesa sia come *actio* contenziosa sia come *actio* esecutiva – ravvisandovi la presenza di elementi di *Selbsthilfe* (sul punto vedasi anche S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano: tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 42 ss.). È peraltro interessante riflettere, sia pur nel modo fugace che è imposto dalle diverse finalità del presente lavoro, sulla stretta connessione che intercorre tra la problematica dell'antica *Selbsthilfe* ed il tema dell'*homo sacer*, così come evocato, ad esempio, dal noto Serv. auct. in *Verg. Aen.* 10.419: *Quidquid destinatum fuerit diis, id sacrum appellari. Perveniri autem ad deos non posse, nisi libera ab onere corporis fuerit anima: quod nisi morte fieri non potest.* In quanto 'dovuto' alla divinità offesa in ragione della condotta assunta (*quicquid destinatum est dis sacrum vocatur*, si legge in *Macr. sat.* 3.7.3), l'*homo sacer* versava in una situazione di appartenenza alla divinità medesima o comunque di subordinazione al suo potere, come può desumersi ancora da Macrobio (*sat.* 3.3.2), il quale registra la definizione di *sacrum* che era stata di Trebazio Testa: *sacrum est, ut Trebatius libro primo 'de religionibus' refert, 'quicquid est quod deorum habetur'* (definizione a cui si collega quella di *profanum*, dello stesso Trebazio, riferita in *Macr. sat.* 3.3.4: *eo accedit quod Trebatius profanum id proprie dici ait 'quod ex religioso ver sacro in hominum usu proprietatemque conversum est'*). Ebbene, poiché tale principio implicava un indefettibile riferimento a quell'entità trascendente e sovraordinata cui era convenzionalmente rimessa la decisione circa la sorte dell'*homo sacer* (così B. Santalucia, *Dalla vendetta alla pena*, in A. Momigliano e A. Schiavone [a c. di] *Storia di Roma*, I. *Roma in Italia*, Torino 1988, 427 ss. [= *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 14 ss., da cui si cita]; L. Garofalo, *L'homo liber della lex Numae. Sull'omicidio volontario*, in F. M. d'Ippolito [a c. di] *Fila. Scritti per G. Franciosi*, 2, Napoli 2007, 1031 ss. [= *Piccoli scritti di diritto penale romano*, Padova 2008, 12 ss.]), a prescindere dalle ragioni peculiari che ne avevano determinato la consacrazione, non appare privo di significato – ai fini della logica che si persegue in questa Sede – il fatto che nelle testimonianze relative al precetto «*partis secanto*» manchi un qualsiasi riferimento alla componente divina cui lo smembramento del debitore avrebbe dovuto plausibilmente richiamarsi, ove se ne volesse ipotizzare la natura sacrale o comunque una eco di *Selbsthilfe*, a tanto deponendo già il principio secondo cui delle ingiurie commesse contro gli dei, appunto, dovevano occuparsi gli dei stessi: cfr. *Tac. ann.* 1.73.4 (*ius iurandum perinde aestimandum quam si Iovem fefellisset: deorum iniurias dis curae*). Vd. anche *infra*, nt. 81.

Se, infatti, non sono mancati i tentativi d'una spiegazione storico-razionale soprattutto della precisazione «*si plus minusve secuerunt rell.*»¹¹, è proprio sul principio secondo cui quell'antica «*crudelitas*» in pratica «*numquam vero evenit*» che risulta fondata, tra le altre, la razionalizzante ricostruzione dello Jhering¹², il quale, pur contestualizzando la disposizione decemvirale di cui discutiamo in una società 'capitalistica' ad economia monetaria avanzata (così indulgendo ad una forzatura piuttosto evidente), ha visto nella disposizione medesima nulla più che un fondamentale strumento di pressione esercitato sui *propinqui* per indurre costoro a sostituirsi nell'adempimento. Analogamente, a ben riflettere, in un'ottica di essenziale affinità concettuale si stagliano anche i molteplici tentativi di interpretare in chiave di privazione della capacità giuridica l'espressione «*poena capitis*», nonché la comune volontà di intendere in termini patrimoniali il «*partes secare*» (considerato come ripartizione delle sostanze del debitore insolvente)¹³ ad opera di quanti, pur anticipando così di secoli l'istituto della *sectio bonorum*, hanno via via definito in materia le linee guida di una fondamentale ed autonoma scuola di pensiero, consolidata e pluricondivisa¹⁴.

¹¹ Cfr. O. Behrends, «*Ius*» und «*ius civile*», in *Symp. Wieacker*, Göttingen 1970, 11 ss., ove però si contravviene alla struttura del testo normativo, così come pervenutoci, e si afferma che le XII Tavole avrebbero codificato una partecipazione proporzionale dei creditori all'entità dei crediti vantati da ciascuno; Id., *Der Zwölfafelprozess, Zur Geschichte des römischen Obligationenrechts*, Göttingen 1974, 143 ss.; sull'argomento anche Guarino, *Ineptiae iuris* cit., 9 ss., il quale tuttavia ritiene che detta precisazione sarebbe stata introdotta dai Decemviri, anziché dai medesimi mantenuta, onde evitare plausibili controversie che – nel passato – potevano essersi presentate sul punto.

¹² R. Jhering, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, [tr. it. di G. Lavaggi], Firenze 1954, 216 ss.; sul medesimo argomento già C. Bertolini, *Appunti didattici di diritto romano*, 2. *Il processo civile*, Torino 1913, 176 ss., il quale parimenti aveva ritenuto che la *manus iniectio* implicasse l'esistenza di un credito di natura pecuniaria.

¹³ Così, segnatamente, anzitutto l'interpretazione di C. Bynkershoek, *Observationes iuris Romani*, in *Opera Omnia*, 2, Leiden 1710, 7 ss., poi reiterata da S. Schlossmann, *Altrömisches Schuldrecht und Schuldverfahren*, Leipzig 1904, 60 s.; O. Lenel, *Rec.* a E. Lambert, in *ZSS.* 26, 1905, 508 s.; M. Radin, *Secare partes. The Early Roman Law of Execution against a Debtor*, in *American Journal of Philology* 43, 1922, 32 ss.; V. Georgesco, *Partes secanto*, in *RIDA.* 2, 1949, 367 ss.; V. L. Da Nobrega, *Partis secanto*, in *ZSS.* 76, 1959, 499 ss.; G. MacCormack, *Partes secanto*, in *TR.* 36, 1968, 509 ss. Nella medesima prospettiva, d'altronde, potrebbero essere ricordati persino i peculiari argomenti proposti da H. Lévy-Bruhl, *Partis secanto*, in *Quelques problèmes du très ancien droit romain*, Paris 1934, 152 ss., il quale, appunto rivelando una palese difficoltà ad accettare gli immediati significati testuali delle *Noctes Atticae*, ha ritenuto che il *partes secare* non fosse «ni une mise à mort du débiteur, ni même un partage de son patrimoine», bensì una più blanda sanzione di carattere religioso, «une lacération de caractère mystique, et non matériel». In proposito cfr. anche le considerazioni di R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione politico-religiosa*, Napoli 1996, 13 ss.

¹⁴ F. Fratto, *Nuove osservazioni su partis secanto*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* 5, Napoli 1984, 2099 ss., il quale giudica assurdo ritenere che i creditori, i quali si trovassero di

Un orientamento prestigioso e durevole, cioè, che lungi dal patire qualche desuetudine, ha mantenuto inalterato il proprio seguito ed in tempi più recenti ha trovato un epigono alquanto vigoroso nelle argomentazioni del Tondo¹⁵, il quale non ha esitato a ritenere come dovuta ad un mero 'equivoco' la concezione, che Egli ha sottolineato originaria sin dall'antichità, secondo cui la *sectio corporis debitoris* di decemvirale statuizione si sarebbe dovuta tradurre nella vivisezione del soggetto cui facesse riferimento. Avvalendosi, infatti, dei contributi offerti dagli esponenti di quella risalente tradizione di cui dimostra d'essere continuatore¹⁶, l'Autore ha rilevato come tale interpretazione, pur largamente condivisa, non solo venga temperata dalla totale mancanza di episodi a cui sia possibile rapportarsi nei termini di illuminante precedente, ma risulti contraddetta dalla struttura stessa del testo decemvirale (per come trasmessoci da Gellio), allusivo alla *sectio* quale misura meno deleteria rispetto alla vendita *trans Tiberim* in cui si ravvisa la *ratio* ultima della norma: in quanto relativo ad una ipotesi «necessariamente meno grave», si dice, il *partes secare* avrebbe dovuto indicare – più ragionevolmente – non l'appropriarsi del corpo dell'esecutato da lacerare e sezionare, «in uno spirito d'una crudeltà tanto inutile quanto grottesca», bensì l'acquisizione di porzioni del suo patrimonio, in ossequio alla funzione eminentemente satisfattiva che avrebbe contraddistinto la norma e perciò conforme all'istanza egualitaria che – ivi si sostiene – avrebbe improntato di sé l'azione politica sfociata nel codice decemvirale.

Tuttavia, anche a voler prescindere da quelle valutazioni d'ordine economico-sociale che sono implicate da tale ricostruzione e che non paiono sempre condivisibili¹⁷, è difficile astenersi dal considerare che una tesi così impostata lascia comunque irrisolto il problema, certamente non secondario, del significato da riconoscere al già ricordato precetto «*si plus minusve secuerunt, se fraude esto*»: donde l'immediato rinvigorismento della lettura tradizionale che – da ultimo – trova un suggestivo supporto nelle argomentazioni sviluppate dal

fronte ad un residuo patrimoniale, vedessero loro vietata dalla legge la possibilità di pretendere una quota del credito da ciascuna vantato. Va peraltro segnalato come uno spunto in tal senso si ritrovi già in G. Pugliese, *Il processo civile romano*, 1. *Le «legis actiones»* cit., 318 s. e nt. 177.

¹⁵ S. Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, 1, Milano 1981, 286 ss.

¹⁶ A. Schwegler, *Römische Geschichte*, 3.2, Tübingen 1867, 38 s., cui il Tondo riconosce fondamentale importanza anzitutto in ragione della dimostrazione, ivi estesa ed argomentata, che «*sectio alicuius*» debba valere come «*sectio bonorum alicuius*», su cui in particolare Gai 4.146; M. Voigt, *Die XII Tafeln*, Leipzig 1883, 83 ss.; Lenel, *Rec.* a E. Lambert cit., 507 ss.

¹⁷ Cfr. L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale*, 1. *Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica Romana*, Milano 1981, 85 ss.; si guardi, inoltre, anche alle considerazioni del Fratto, *Nuove osservazioni* cit., 2102 s.

Franciosi¹⁸, il quale, con ampia ed approfondita motivazione, ha proposto di riferire l'arcaica disciplina dell'esecuzione concorsuale all'antichissima credenza magica secondo cui i creditori inappagati avrebbero potuto compensare il danno patito a seguito della mancata estinzione del debito, che nei loro confronti fosse stato contratto, con il vantaggio di poter trattenere un frammento del corpo del debitore per seppellirlo nel proprio campo, così accrescendone simbolicamente la fertilità.

Anche in questo caso, peraltro, seppur non si intendesse afferire alle lucide obiezioni mosse in proposito¹⁹, non può tacersi quella insopprimibile difficoltà che risiede nell'aver definito un quadro che, certamente coerente all'aura di mistica sacralità che ammantava l'antica repressione criminale tutta²⁰, nella realtà avrebbe però frustrato contestuali esigenze di carattere schiettamente materiale, ossia la necessità di garantire la effettiva restituzione di quanto prestato e la concreta osservanza del principio, elementare ma basilare, cui si informa la dialettica economica di ogni comunità organizzata: il ridare a ciascuno il suo. Bisogni di ordine squisitamente pratico, questi, a cui Roma fu sempre molto attenta ed a cui, non a caso, rispondevano già gli antichi *mores* che, ad esempio, inducevano a ravvisare nel *ver sacrum* o nella *deiectio sexagenariorum e ponte*, come nel rispetto della *pax deorum*, non solo la mera esternazione di un generalizzato spirito sacrale²¹, ma anche, rispettivamente, un fondamentale e necessario me-

¹⁸ G. Franciosi, *Partes secanto*, in *Labeo* 24, 1978, 261 ss. Cfr. anche Id., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, 1, Napoli 1975, 156 ss.; nonché V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1993, 36 ss.

¹⁹ Guarino, *Ineptiae iuris Romani* cit., 9 ss.; cfr. anche F. Zuccotti, *In tema di sacertà*, in *Labeo* 44, 1998, 440 s.

²⁰ Notevoli, in tal senso, i riferimenti alla vicenda regale del *rex Nemorensis*, al sacrificio degli Argei, e alla uccisione di Romolo da parte dei *patres* (su cui Liv. 1.16.4; Plut. *Rom.* 6; D. H. 2.56.4), nonché il suggestivo collegamento con *Frag. August.* 4.82-83, sebbene l'A. prescinda dalla valutazione dei caratteri cui si informava la coeva ritualistica.

²¹ Si tratta peraltro di eventi che, in conformità alla propria natura autenticamente sacrale, mantengono assai netta ed evidente non solo la propria carica emblematica, ma anche la propria connotazione di eccezionalità. Tanto è possibile affermare, d'altronde, anche con riferimento al sacrificio umano celebrato (non a caso) nel 216, ossia in piena guerra annibalica, e che il Franciosi, *Partes secanto* cit., 273 s., ha tuttavia ritenuto confermi il perdurare in età storica della mentalità cui la *sectio corporis* avrebbe risposto sin dall'antichità: Liv. 22.57.6: *Interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta, inter quae Gallus et Galla, Graecus et greca in foro boario sub terram vivi demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro, imbutum*. Ebbene, se anche si volesse prescindere dal considerare la totale assenza, in tutte le fonti a noi pervenute, di una qualsiasi indicazione relativa alla ritualistica che è logico presumere si accompagnasse ad una *sectio corporis* intesa quale estrinsecazione di una fondante attitudine mistica partecipata dalla società romana coeva (vd. *supra*, nt. 10), appare sufficiente considerare già le puntualizzazioni del racconto liviano medesimo, ove non solo viene

todo di alleggerimento demografico ed il modo più efficace per assicurare alla collettività il normale ed ordinato svolgimento delle relazioni sociali²².

2. Ebbene, muovendo dall'insegnamento dell'Orestano²³, e segnatamente dal principio per cui ogni esperienza oggetto di studio debba essere accuratamente distinta dalle successive, sia consentito affermare, in ossequio ad una esigenza di stringente periodizzazione, che la norma «*partis secanto*» possa diventare oggetto di nuovi spunti di riflessione qualora essa venga contestualizzata in un ambito storico che si immagini connotato, anzitutto, da due fenomeni di estrema rilevanza: *a*) la contrapposizione esistente tra i grandi *possesores* patrizi titolari esclusivi dell'*ager*, arroccati nel godimento di quelle prerogative strumentali ai propri interessi di classe, e la multiforme massa della *plebs*, caratterizzata da aspirazioni variegata nell'essenza ma cementate dalla comune volontà di travalicare la propria condizione di inveterata subalternità socio-politica; *b*) la gagliarda emersione della *familia proprio iure*, aggrega-

contemplato un esplicito riferimento a *sacrificia aliquot extraordinaria*, ma, soprattutto, ricorre la segnalazione altrettanto significativa di un *locum saxo consaeptum* e, in maniera particolarmente rilevante, si ritrova la fondamentale precisazione *minime Romano sacro* che, ove associata alla considerazione dei natali stranieri rivendicati da coloro che erano oggetto di 'sacrificio' (peraltro espressamente qualificato come tale), depone per una caratterizzazione sicuramente sensazionale del rito officiato e dalla quale, come sopra segnalato, non può non desumersi una riserva riguardo all'ordinaria e diffusa partecipazione del *mos* che la tradizione gelliana riconduce al *partes secare*.

²² Fondamentali, sotto questo aspetto, le osservazioni del Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana* cit., 18 ss., il quale sottolinea la necessità di mantenere fermo ed indefettibile il valore squisitamente normativo già di quei precetti di emanazione regia che, in ragione delle funzioni di sommo sacerdote cumulate dal *rex*, erroneamente si potrebbe essere indotti ad assumere in una accezione confacente alla sola veste religiosa da cui essi erano nel contempo contraddistinti. È in quest'ottica che sarebbe altresì opportuno guardare a fenomeni quali il *deo necari* (su cui Festo s.v. *sacer mons* (L. 423): *neque fas est eum immolari*; nonché Plut. *Rom.* 22.3: *θύεσθαι χθονίους θεοίς*), ossia a quelle attività con cui l'autorità costituita, nel deliberare la messa a morte del reo o, più spesso, la *consecratio capitis et bonorum* e dunque l'allontanamento del criminale dalla società unitamente alla spoliazione di quanto gli appartenesse, coltivava quelle finalità schiettamente pragmatiche da cui il *partes secare*, così come tradizionalmente inteso, sembra invece prescindere *in toto*: nonostante l'irrogazione di una sanzione presentata come '*supplicium*' implicasse il richiamo ad un fattore trascendente, e pertanto deponesse per un apparente ancoraggio mistico della norma, risulta tuttavia chiara la concretezza della *ratio* in essa trasfusa dal suo artefice, il quale, in pratica, attribuiva una valenza sacrale ad una misura formalmente finalizzata a cancellare l'offesa apportata alla divinità mediante la condotta medesima che si andava a reprimere, ma strumentale, di fatto, al graduale annichilimento della endemica tendenza dei privati a reagire in modo arbitrario al danno che essi avessero sopportato, attitudine sicuramente connaturata al carattere 'sovrano' che improntava le antiche *gentes* e, pertanto, efficacemente sanzionabile soltanto in virtù del proprio riferimento ad un'entità assolutamente sovraordinata.

²³ R. Orestano, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino 1961², *passim*.

zione potestativa signoreggiata da un *pater* che a tutto e tutti sovrintendeva²⁴.

A fronte di una compagine sociale coerentemente configurata, ancora aliena dall'uso massificante del lavoro servile e nella quale l'asservire un *ingenuus* era molto meno oneroso del retribuirlo, giova altresì riflettere sul contestuale affermarsi della concezione secondo cui non fosse la forza-lavoro prodotta dal lavoratore ad appartenere a chi di quel lavoro si serviva, bensì il lavoratore medesimo come persona fisica: il che, d'altra parte, pienamente si confaceva ad una *familia* che ravvisava la ragione e la primaria condizione del proprio essere nella sottoposizione ad un *pater* – dalle fonti tarde ancora definito come colui *qui in domo dominium habet*²⁵ – il quale, dando esplicazione a quella capacità

²⁴ In proposito cfr. V. Arangio-Ruiz, *La società in diritto romano*, Napoli 1950, 3 ss.; Id., *La compravendita in diritto romano*, Napoli 1952, 18 ss.; Id., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1985¹⁴, 433 ss.; F. Gallo, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi P. de Francisci*, 2, Milano 1956, 195 ss.; P. Bonfante, *Storia del diritto romano*, 1, Milano 1958⁴, 115 ss.; P. De Francisci, *Primordia civitatis*, Roma 1959, 152 ss.; M. Bretone, *Consortium e communio*, in *Labeo* 6, 1960, 163 ss.; A. Momigliano, *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines de la République Romaine, Entretiens sur l'antiquité classique* 13, Vandoeuvre-Genève 1966, 199 ss. [= Id., *Roma Arcaica*, Firenze 1989, 209 ss.]; U. Coli, *Regnum*, in *Scritti di diritto romano*, 1, Milano 1973, 321 ss.; E. Peruzzi, *Origini di Roma*, 1. *La famiglia*, Firenze 1970, 17 ss.; F. Serrao, *Classi, partiti e legge nella Repubblica romana*, Pisa 1974, 7 ss.; Id., *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in Id. (a c. di), *Legge e società nella Repubblica romana*, 1, Napoli 1981, 147 ss.; Id., *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, Napoli 1993, 181 ss.; A. Guarino, *Storia del diritto Romano*, Napoli 1981⁶, 135 ss.; Tondo, *Profilo di storia costituzionale romana*, 1, cit., 157 ss.; A. Di Porto, *Il colpo di mano di Sutri e il 'plebiscitum de populo non sevocando'* (A proposito della *lex Manlia de vicesima manumissionum*), in *Legge e società*, 1, cit., Napoli 1981, 307 ss.; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica*, Torino 1995³, 7 ss.

²⁵ D. 50.16.195.2. Nella medesima prospettiva, d'altra parte, non sembra poco significativo sottolineare la singolare continuità che, rinviando a quei contributi cui fa sistematico e più organico riferimento F. De Visscher, *Il sistema romano della nossalità*, in *Iura* 11, 1960, 1 ss., pare contraddistinguere nel tempo la logica sottesa al risalente istituto della nossalità ed al meccanismo ad essa corrispondente, pur facendosi naturalmente salve quelle innovazioni che nel periodo post-classico ne ridussero in modo piuttosto rilevante l'ambito di applicazione: in piena conformità alla diversa strutturazione di una società ormai profondamente mutata nelle sue molteplici connotazioni, è cioè noto che l'impianto tradizionale della *noxae deditio* fu lasciato in vita nella sola ipotesi di delitti commessi da schiavi ma non più nell'analogo caso che fosse venuto a concretizzarsi in capo ai figli, secondo quanto invece era in precedenza implicato da quell'arcaico costume che tendeva a porre gli uni e altri su di un piano di sostanziale analogia. Nel contempo però, le stesse fonti giustinianee, sebbene offrano un'immagine piuttosto confusa di tale antica concezione, rivelano come essa abbia resistito attraverso i secoli in maniera molto più tenace di quanto fosse stato ragionevole presumere: posto che la Compilazione escludeva dalla responsabilità nossale tanto l'usufruttuario (che in quanto tale rivendicava un diritto sullo schiavo che fosse stato artefice del fatto illecito) quanto il creditore pignoratizio (che analogamente ne aveva il possesso), giacché in entrambi i casi trattavasi di soggetti insuscettibili di esercitare la *dominica*

giuridica che a lui soltanto il diritto coevo riconosceva, era l'unico a poter disporre dei poteri sui beni e sugli individui che a vario titolo concorrevano alla generale caratterizzazione di quel peculiare organismo avente struttura rigorosamente verticistica, per l'effetto realizzandone l'inserimento o il trasferimento e così forgiando la composizione del gruppo secondo le occasioni e le esigenze.

Dipartendosi da tali premesse, nonché avvalendosi di precisi spunti argomentativi che sono offerti dalla letteratura dedicata alla questione dei rapporti di dipendenza in Roma antica²⁶, sorge spontaneo un quesito: in una società essenzialmente rurale che ravvisava nella terra la sua base economica primigenia ed in cui la plebe, fatta eccezione per i modesti cambiamenti apportati dalla *lex Icilia de Aventino publicando*, era ammessa allo sfruttamento ma non alla *possessio* dell'*ager*²⁷, da quale diffusa ricchezza di un debitore insolvente – da identificarsi nell'indigente *pater plebeius* più che in un facoltoso omologo *patricius* – si poteva trarre soddisfazione se non dalla sola ordinariamente fruibile, la potenzialità lavorativa e quindi la persona stessa di quei soggetti che già da tempo venivano alienati o si vincolavano in garanzia tramite *nexum*²⁸? In luogo

potestas nei confronti di un individuo che rientrava pur sempre nella loro ordinaria disponibilità di fatto, ne deriva una circostanza che lascia intuire chiaramente quanto fosse ancora partecipato il principio che sin *ab antiquo* induceva a riconoscere nella *potestas* in senso giuridico, anziché nel legame di fatto, il criterio identificativo in forza del quale determinare la soggezione all'azione nossale stessa, evidente riflesso di un'obbligazione gravante sul *pater familias* in quanto tale. A tal proposito, richiamando una peculiare osservazione esplicita in materia da M. Sargenti, *Riflessioni sui problemi della responsabilità nossale*, in *Labeo* 23, 1977, 323 ss. (che tuttavia si colloca nel contesto di una più specifica replica ad alcune posizioni assunte sull'argomento di G.L. Falchi, *Ricerche sulla legittimazione passiva alle azioni nossali. Il possesso in buona fede del servo*, Milano 1976), appare di particolare significato il fatto che un giurista come Paolo dichiarò in D. 9.4.22.1 che *licet iuste possidea[n]t, non tamen opinione domini posside[n]t* ed appunto dimostri, in tal modo, come il criterio cui afferire per individuare il soggetto passivo dell'azione fosse «la posizione del *dominus* o quella, ad essa assimilabile, del possesso *opinionem domini*».

²⁶ F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in *Labeo* 20, 1974, 163 ss., e Id., *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1980, 30 s. : «... non possiamo credere che in tempi nei quali non vi era ricchezza di forza di lavoro la legislazione romana così facilmente spingesse a privare la comunità di braccia, che erano necessarie ...»; nonché V. Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio» come esecuzione patrimoniale*, in *Labeo* 39, 1993, 317 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 257 ss., alla cui stregua, d'altronde, non appare condivisibile la conclusione cui perviene il De Martino, *ibidem*, 30 s., secondo cui «... l'esposizione nei tre mercati ... prescritta allo scopo di trovare in patria un acquirente» si sarebbe tradotta nella condizione servile dell'*addictus* e non, come invece sembra presumibile, *loco servorum*.

²⁷ Sul punto, per coerenza al ragionamento qui sintetico svolto, G. Tibiletti, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, in *Athenaeum* 26, 1948, 235 ss.

²⁸ A tal proposito, anche a non volerne reiterare a pieno le conclusioni, giova peraltro richiamare l'indagine condotta di R. Günther, *Die Entstehung der Schuldklaverei im Alten Rom*, in *Die Entstehung der antiken Klassengesellschaft* (a. c. di H.G. Kippenberg), Frankfurt 1977, il quale

di campi disseminati di membra umane o della sconcertante posizione di chi, a prescindere dalla quota rivendicata, sarebbe stato parificato ad ogni altro concorrente nel dovuto soddisfacimento del proprio diritto, non sarebbe plausibile ipotizzare che l'evoluzione del *ius vendendi* di risalente titolarità paterna, legittimando la costituzione di un vincolo di garanzia sul figlio come sul nipote rendendolo *obligatus* o *nexus*²⁹, sia valsa a considerare possibile il soddisfacimento delle pretese creditorie sulle stesse *personae alienae potestati subiectae*? In tal

non ebbe remore ad individuare nei soggetti più esposti alla crisi del V secolo a.C., in special modo i debitori semi-asserviti, la principale forza lavoro del tempo: «Wie in der Spätantike die *coloni*, so waren in der Frühzeit die *nexi* eine Gruppe von Produzenten, die – ohne juristisch Sklave zu sein – den Hauptteil der Produktion übernahmen», (249 s.).

²⁹ Il riferimento è a Varr. *de l. L.* 7.105 ed alla connessa disputa interpretativa ivi menzionata. Sebbene il testo sia palesemente guasto, appare infatti ragionevole evincerne alcuni elementi di assoluto rilievo. Esso, anzitutto, presenta il *nexum* come un *gestum per aes et libram*, ossia un negozio che, per quanto le finalità espositive perseguite da Manilio appaiano diverse da quelle di Mucio, implicava in ogni caso l'uso del bronzo e della bilancia, al pari della *mancipatio*: e la spiegazione suggerita da Varrone, il quale sembra ritenere che fosse stato detto *nexum* tutto quanto vincolato e non alienato in quel modo, pare confermare questa lettura. In secondo luogo, poi, l'autore fornisce una definizione di *nexus* che, nonostante sia anch'essa aliena da una immediata comprensione, permette comunque di riconoscere l'uomo libero che prestava il proprio lavoro in stato di asservimento fino alla completa remissione del debito, a prescindere dalla causa dell'asservimento stesso: e ciò, posta la sostanziale affinità dei risultati desumibili dall'esame delle altre fonti in argomento (principalmente Liv. 8.28; Cic. *de rep.* 2.34.59; D.H. 16.5; Val. Max. 6.1.9; Quint. *Decl.* 3, *Miles Marianus*), si pone come fatto difficilmente controvertibile. Dipartendosi da tale premessa, ed individuando nel *nexum* un rapporto gradualmente evolutosi da mutuo – poi divenuto causa del negozio stesso – a vincolo di garanzia sulla persona del debitore, il Serrao, *Diritto privato* cit., 235 ss., giunge ad affermare che la limitazione della *patria potestas* ai fini della cessione del figlio in favore di terzi statuita dalla Dodici Tavole (*Si pater filium ter venum duuit filius a patre liber esto*), possa essere riferita non solo alla consuetudine di trasferire forza lavoro al cessionario in cambio di un corrispettivo, ma, ipotesi di assoluta importanza per la lettura del «*partes secare*» che in questa sede si sostiene, anche a quella ulteriore di fornire una temporanea garanzia per il debito che fosse stato previamente contratto. In effetti, anche a non voler considerare quell'indizio che sembra lecito ravvisare già nella stretta relazione fra *nexum* e *mancipatio* che si evince dal citato testo di Varrone, oltre che in quel peculiare valore che le *nuncupationes* qualificanti la *mancipatio nexi causa* paiono assumere in Tab. 6.1 (*Cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupasset, ita ius esto*) – cfr. Festo, s.v. *Nuncupata pecunia* (L. 176) – non sembra comunque priva di suggestione l'ipotesi che intercorresse un certo rapporto tra il fatto che la *mancipatio* del *filius* non facesse venir meno la *potestas* paterna, che restando sospesa sarebbe ripresa nel momento in cui il *filius* fosse stato liberato dall'acquirente mediante *manumissio*, e lo stato di soggezione dei *nexi* che, vincolatisi per effetto di un *negotium per aes et libram*, il quale non ne incidereva formalmente lo *status libertatis*, ritornavano pienamente *sui iuris*, riprendendo l'esercizio di ogni diritto, una volta liberati dal vincolo stesso. In base a questa linea, cioè, analogamente al *filius* ceduto *venditionis causa*, il *filius* che fosse stato ceduto come *nexus* dal padre per un debito da costui contratto, una volta sciolto dal vincolo mediante *manumissio* o *solutio per aes et libram*, ritornava soggetto a quella *patria potestas* che, almeno formalmente, mai era venuta meno. In proposito, vieppiù, si guardi anche alle considerazioni argomentate da S. Cugia, *Profili del tirocinio industriale. Diritto romano, papiro greco-egizi*, Napoli 1922, 90 ss.

modo, la possibilità di «*partes secare*» che i Decemviri avevano riconosciuta ai più creditori, rispetto all'unico debitore, avrebbe fatto riferimento non, truceamente, al corpo di questo né, poco concretamente, ai beni di cui egli chiaramente non disponeva, bensì alla sua *familia*, l'unica (ma soprattutto apprezzabile) ricchezza del debitore medesimo: un *corpus* costituito da una pluralità di *partes* (*filii in potestate, mulieres in manu, personae in mancipio, servi*) ciascuna delle quali, conservando la propria individualità, concorreva alla più generale caratterizzazione di una realtà solidale nell'insieme.

In quanto volti al contemperamento di interessi assai diversi rispetto a quelli di cui, sette secoli dopo, Aulo Gellio o uno qualsiasi dei suoi contemporanei poteva essere partecipe, i Decemviri, in piena conformità alle condizioni giuridico-sociali loro coeve, nonché in perfetta corrispondenza alla situazione politica ed economica del proprio tempo, avrebbero cioè statuito una norma eclissatasi parallelamente ai notevolissimi cambiamenti occasionatisi in importanti settori dell'organizzazione di Roma, compreso il variegato quadro dei rapporti di dipendenza, e che, pur destinata a quella desuetudine denunciata, oltre che dallo stesso carattere speculativo della discussione registrata nelle *Noctes Atticae*, anzitutto dalla necessità di ricorrere a una preventiva attività di consultazione che giustificasse l'esplicito riferimento di Sesto Cecilio Africano al «*neque legi nequi audivi*»³⁰, si sarebbe ben conformata ad un testo di cui, nel II secolo d.C., magari anche influenzati dall'inasprimento delle pene che fu tipico del periodo³¹, è ragionevole presumere non si riuscisse più a penetrare la *ratio* né a comprendere gli importanti risvolti pratici.

Lo smembramento più o meno parziale della comunità familiare, infatti, se da un lato costituiva senza dubbio una pena considerevole per colui a cui fosse stata comminata, in quanto tale da depauperare più o meno seriamente la potenzialità lavorativa e quindi economica del gruppo cui il debitore *in ius vocatum* – poiché *pater* – sovrintendeva, dall'altro lato rappresentava una condanna più modesta rispetto a quella di morte, sin *ab origine* considerata soluzione ultima alla quale ricorrere nella repressione degli illeciti. In tal modo, dunque, si sanciva un principio che, riflettendosi nella struttura finalmente coerente del testo normativo pervenutoci, introduceva non solo una misura capace di soddisfare adeguatamente gli interessi dei creditori, ma implicava anche una eventualità suscettibile di rilevare quale misura meno deleteria rispetto alla vendita *trans Tiberim* poiché – in piena aderenza con lo schema previsto per l'ipotesi di un

³⁰ Gell. *noct. Att.* 20.1.52.

³¹ Sul punto, tra tutti, vedasi Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana* cit., 109 ss.

solo creditore – si stabiliva che tale opzione rimessa ai concreditori potesse comunque conseguire soltanto al propedeutico *trinundinum*.

D'altronde, richiamando le tesi che in proposito sono largamente condivise da autorevole dottrina³², e così ipotizzando che la suddetta esposizione nei tre mercati, oltre e più che diretta a sollecitare un'improbabile liberalità da parte di parenti ed amici, fosse prevista nella prospettiva che un terzo potesse riscattare il debito altrui per procurarsi la forza-lavoro dell'assoggettato di cui il creditore non avesse bisogno, è agevole notare come gli effetti della *manus iniectio*, anche nell'ipotesi di un'esecuzione concorsuale in tal modo concepita, venissero ad attuarsi pienamente soltanto in seguito a quella peculiare esposizione che, rivendicando una sostanziale identità di fini rispetto alla susseguente *sectio* – vale a dire l'assegnazione in chiave soddisfattiva per terzi di determinati soggetti o, meglio, della forza lavoro da costoro espressa – identificava i contorni di una fattispecie soggettivamente diversa, nei presupposti come negli effetti, da quella prevista per il caso di un solo creditore, ma a quella perfettamente conforme nella logica di fondo come negli scopi concreti³³.

3. Evitando quindi di valutare isolatamente la norma in esame e contestualizzandola in un ambito più vasto respiro, quello di un *pater* romano che poteva alienare *trans Tiberim* non solo l'*addictus* ma anche – con quanto ne deriva in termini di significativa affinità concettuale – il suo *filius familias*³⁴ nonché colo-

³² De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma* cit., 168 ss.; De Martino, *Storia economica di Roma antica* cit., 30 ss.; Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 183 ss.; Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio»* cit., 317 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 257 ss.

³³ Tale procedura, inoltre, poiché ravvisava nella non proporzionalità delle parti ai crediti concorrenti una condizione insopprimibile e non una mera evenienza – nel senso che, parlandosi di *personae* e non di *res*, non v'era la possibilità di riscontrare una identità funzionale tra soggetti uguali ma nello stesso tempo insuscettibili d'una fungibilità di tipo reale – avrebbe sicuramente giustificato una clausola normativa come quella espressa dal «*si plus minusve secuerunt, se fraude esto*» che, riferita ad altre ricostruzioni, talvolta sembrerebbe addirittura non avere ragion d'essere.

³⁴ Cic. *de orat.* 1.40.181: *capitis nostri saepe potest accidere ut causae verserentur in iure. Etenim si C. Mancinum, nobilissimum atque optimum virum atque consularem, quom propter invidiam Numantini foederis pater patratus ex S.C. Numantinis dedisset eumque illi non recepissent posteaque Mancinum domum revenisset neque in senatum introire dubitasset, P. Rutilius M. filius tribunus plebis iussit educi, quod eum civem negaret esse, quia memoria sic esset proditum, quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedidisset, ei nullum esse postliminium, rell.; Cic. *pro Caec.* 34.99: *Quid? quem pater patratus dedit aut suus pater populusve vendidit, quo is iure amittit civitatem? Ut religione civitas solvatur civis Romanus deditur; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis. Si pater vendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit. Iam populus cum eum vendit qui miles factus non est, non adimit ei libertatem, sed iudicat non esse eum liberum qui, ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum vendit rell.**

ro che gli fossero stati consegnati a titolo di *noxae dediti*³⁵, e pertanto considerati gli espliciti riferimenti ad una vendita che, risalente ad una antica consuetudine (in Cic. *de orat.* 1.40.181 si legge: *quia memoria sic esset proditum*), era esplicita all'estero da un *pater* (definito «suus» tanto nel *De orat.* quanto nella *Pro Caec.* 34.99) inteso come *dominus* di quanti si trovassero *in sua potestate*³⁶, appare anzitutto condivisibile l'opinione di chi ha ritenuto che la vendita *trans Tiberim peregre* di decemvirale statuizione «non sia che la estrinsecazione e la forma di un potere più ampio, quello del *pater* che ha ricevuto dal magistrato (o, in età pre-repubblicana, dal *rex*) il suo debitore insolvente come *addictus*»³⁷.

Risulta poi almeno accattivante, per questa via, l'istituzione di un eloquente parallelo con l'ipotesi che si sarebbe verificata in caso di esecuzione concorsuale: dopo la proclamazione del debito nei tre mercati, e succube di quella altrui discrezionalità che si desume dal fondamentale «*si vellent*» in cui si incardina il discorso gelliano³⁸, il debitore si sarebbe ritrovato a dover patire, coattivamente, quegli stessi gli effetti che – in una analogia certo non priva di ogni significato – egli stesso avrebbe potuto determinare, discrezionalmente, nel dare ordinaria esplicazione alla propria *potestas* qualora avesse alienato quanti fossero stati soggetti alla propria *auctoritas*, in ambedue i casi conseguendosi un vantaggio patrimoniale commisurato ad un'operazione diversa nei presupposti ma identica nei risultati. Parimenti, come nel caso di esecuzione promossa da un unico creditore nulla avrebbe impedito a quest'ultimo di trattenere presso di sé l'*addictus* onde sfruttare l'opera prestata, così nel caso di un'esecuzione concorsuale si

³⁵ T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, Leipzig 1887-1888, 43 ss.

³⁶ Il passo di Cic. *Pro Caec.* 34.99, laddove si dice «*Si ... vendidit eum quem in suam potestatem susceperat*», va infatti posto in relazione, per la sua formulazione, non soltanto ai *fili familias* ma anche agli altri individui che erano sottoposti alla *potestas* di un *pater* non per ragione di nascita, ma in forza di un evento successivo. Entrambi i testi sono stati in tale prospettiva intesi dal Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, cit., 45 s., e da M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, 1, München 1971, 292 s. (il quale sostiene che la vendita da parte del *pater familias* avesse luogo «*vermöge seiner häuslichen Zuchtgewalt*»), e quindi analizzati, sia pur con una differente impostazione, da G. Pugliese, *Appunti sulla «deditio» dell'accusato di illeciti internazionali*, in *RISG.* 18, 1974, 8 ss. [= *Scritti giuridici scelti*, 1, Napoli 1985, 233 ss., da cui si cita]. Sul punto cfr. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 110 ss.

³⁷ Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 122 s.

³⁸ Gell. *noct. Att.* 20.1.48. Fondamentali, in proposito, le osservazioni del Peppe, *Studi sull'esecuzione* cit., 125 s., il quale, richiamando il passo di Dione Cassio (4.17.8) relativo alla *corporis sectio*, afferma che la traduzione nei *FIRA* faccia venir meno una sfumatura rilevante ai fini di una sua esatta comprensione: interpretando ἐξουσίαν εἶχον come sinonimo di *poterant*, nonché omettendo la proposizione iniziale (ἄλλα ... ἐδέδοτο), l'Autore ritiene sia stato in tal modo alterato il significato dell'intera frase, non solo perché ἐξουσία è 'potere' prima di 'diritto', ma anche perché si sarebbe messo in luce più il carattere punitivo che quello deterrente del passo, da stimarsi invece preponderante.

sarebbe fatto ricorso alla vendita *trans Tiberim* solo in subordine ad una attribuzione coattiva di coloro che erano sottoposti all'*auctoritas* del debitore medesimo, già suscettibili d'essere vincolati in garanzia o alienati (se non addirittura oggetto di sottrazione illecita)³⁹.

Una identità di *ratio*, quella che viene ad emergere tra l'ipotesi di un'esecuzione coattiva e quella di una ordinaria esplicazione di potestà *lato sensu* dominicali, che appare corroborata dal tradizionale principio secondo cui – com'è stato assai autorevolmente sostenuto⁴⁰ – una fondata ipotesi di 'esecuzione patrimoniale' debba riconoscersi proprio nell'atteggiamento del creditore che, a fronte della condotta inadempiente della controparte, soggiogasse il debitore non solo per indurlo a procacciarsi quanto dovuto ma anche per utilizzarlo quale sottoposto, lucrarne la forza lavoro e, non inverosimile ad ipotizzarsi, acquisire a sé gli eventuali incrementi che in costanza di assoggettamento fossero derivati al patrimonio dell'esecutato⁴¹.

Il procedimento che veniva in tal modo officiato, infatti, se da un lato manteneva ferma la propria natura schiettamente esecutiva, perché indiscutibilmente preposto al soddisfacimento coattivo di una pretesa, dall'altro assumeva quell'indubbio carattere patrimoniale che, preordinato a ristorare economicamente il creditore, gli derivava da un'aggressione alla *substantia debitoris* estrinsecantesi nel godimento materiale del debitore medesimo: del resto, in un contesto nel quale la stragrande maggioranza dei cittadini non era in grado di far fronte al credito contratto, prima ancora di non volervi dare dovuto riscontro, una separazione tra «*corpus*» e «*bona*» sarebbe stata essenzialmente impraticabile, poiché le energie psico-fisiche, che di quegli individui indebitatisi erano

³⁹ Cfr. Ulp. 29 *ad Sab.*, D. 47.2.14.13; Livio (6.36.12) poi, in modo assai significativo ai fini degli argomenti quivi proposti, tramanda che dove vi era un *patricius* lì c'era un carcere privato, così non solo avvalorando l'ipotesi che il provvedimento in argomento rappresentasse una misura foriera di vantaggi strumentali agli interessi anzitutto patrizi, ma nel contempo fornendo un ulteriore elemento al quale fare riferimento – unitamente alla notizia di leggi sui debiti ancora in età posteriore alle XII Tavole (Dione Cassio [37.2], ne reca memoria per il 287 a.C.) – per desumere il carattere generalizzato e persistente che fu proprio dell'indebitamento delle masse: talvolta, d'altronde, si omette di considerare che la ragione prima per cui un soggetto concede denaro in prestito ad un altro, non si rispecchia affatto nello spirito di mera liberalità che è alla base della donazione, ma nel fine di realizzare un utile, nella volontà di ottenere quel vantaggio patrimoniale che è alla base stessa del fenomeno del credito e che rappresenta una realtà evidente anche agli occhi di chi vi ricorre, pronto, cioè, a subirne la contropartita e pagarne lo scotto.

⁴⁰ Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio»* cit. 317 ss.

⁴¹ In proposito particolare importanza assume la Rec. al Beherends di G.I. Luzzatto, in *SDHI*. 41, 1975, 400 s., in virtù dell'ipotesi, ivi argomentata, di una responsabilità che sarebbe gravata sul debitore quale *Verbandgenosse* e che, in conseguenza, sarebbe ricaduta tanto sulle cose quanto sulle persone che fossero state in potestà del debitore stesso.

il «*corpus*», ne costituivano giocoforza il patrimonio aggredibile di maggior rilievo, ossia i loro unici – o perlomeno principali – «*bona*»⁴².

Certo, per l'*addictus* non si può parlare di *servitus* vera e propria, perché egli conservava la sua capacità giuridica, ma di un potere diverso che – derivante da un'attribuzione magistratuale e non dall'arbitrio di un familiare verticisticamente travalicante – si taglia comunque nella sfera autoritativa del *paterfamilias* e, pertanto, autorizza a considerare tutti quanti vi fossero sottoposti alla stregua di soggetti subordinati a quest'ultimo: come il prigioniero di guerra si diceva fosse in *potestate hostium*, così il debitore *ductus* poteva reputarsi in *potestate creditoris*, ossia gravato da quella potestà – giuridicamente protetta⁴³ – che si traduceva «nel potere

⁴² Notevole, in tal senso, appare già la dizione che si ritrova in Quintiliano, *decl.* 311 (*lex dicit: addictus donec solveret serviat*), nonché Varr. *de l. Lat.* 7.105. In quest'ottica il Peppe, *Studi cit.*, 260 ss., pone tra le conseguenze determinate dalla *lex Poetelia Papiria* la statuizione di un principio riguardo al 'diritto' alla *solutio* anche contro la volontà dell'esecutante. Di sicuro rilievo, pertanto, appare l'osservazione del Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio» cit.*, 349 s., riguardo alla possibilità di individuare un'anticipazione storica, espressiva di tale principio, nella indicazione dell'ammontare della condanna nella richiesta di *addictio*, di cui Gai 4.21: circostanza, questa, che l'A. sottolinea sia generalmente trascurata, ma che appare meritevole d'essere posta in evidenza laddove si ritenga incongruo considerare quella indicazione come funzionale ad una mera pubblicizzazione della somma di 'riscatto' nelle tre consecutive *nundinae* cui il debitore esecutato doveva essere esposto. A ciò aggiungasi che non mancano testimonianze le quali inducano ad ipotizzare la possibilità per l'*addictus* di riscattarsi con il proprio lavoro, né vi sia penuria di elementi da cui sia possibile desumere una certa capacità di movimento e di spesa da parte dell'individuo pur assoggettato (Plauto [Plaut. *Poen.* 1341 LY; *Poen.* 186 MI; *Aul.* 759] ad esempio, pur facendo comprendere che ai suoi tempi l'*addictus* potesse ancora essere trattenuto *in vinculis*, lo rappresenta anche come avventore di lupanari, il che ne lascia supporre non soltanto un'apprezzabile autonomia in fatto di esborsi e di circolazione, poiché certo la frequentazione di quei luoghi non avveniva sotto l'egida del creditore né a titolo gratuito, ma anche una durata più o meno rilevante dello stato di assoggettamento medesimo, in quanto sembra improbabile che certe peculiari esigenze fossero insopprimibilmente avvertite nei sessanta giorni precedenti la sua vendita come schiavo all'estero o la sua messa a morte). Tali elementi, quindi, indurrebbero a riconoscere nelle *operae* che fossero state fornite dall'*addictus* il solo mezzo attraverso cui il creditore avrebbe potuto trarre soddisfazione da quell'affidamento in suo potere del debitore che, giustamente, l'esimo Maestro ha reputato più vicino ad un rapporto di dipendenza (destinato a durare finché non fosse stato compensato il danno patrimoniale che ne costituiva la condizione), che non già ad una misura cautelare alla quale ricorrere nel corso dei soli sessanta giorni corrispondenti al *trinundinum*. Altro è, come ancora sottolinea il Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio» cit.*, 320 ss., che l'esecutato riuscisse poi a commutare facilmente il suo *status* mediante una effettiva estinzione del proprio debito, essendo presumibile che il valore delle *operae* da lui prestate difficilmente riuscisse a superare l'entità delle *usurae* conteggiate dai creditori o anche delle spese necessarie al suo sostentamento: il che, d'altra parte, sembra fornire una conferma ulteriore alla lunga durata dell'assoggettamento.

⁴³ Cfr. Gai 3.199.

fisico, nella disponibilità materiale del suo creditore»⁴⁴ e faceva del *iudicatus* un soggetto ritenuto formalmente libero, sì, eppure *subiectus* al creditore medesimo.

Ne deriva, per l'effetto, l'opportunità di sfumare i contorni antinomici della dicotomia *addictus-filius in patria potestate*, ed operarne piuttosto la riconduzione al potere che il *pater* esercita su coloro che sono in generale a lui sottomessi, un potere dai confini assai ampi, e poco ben definiti⁴⁵, che nella società del tempo implicava anzitutto lo sfruttamento delle *operae* da costoro a vario titolo prestate, e rispetto al quale, quindi, viene ancor più rafforzandosi la ragionevolezza di un riferimento del «*partes secare*» alla forza-lavoro espressa da quei soggetti di cui il capofamiglia, indebitatosi, ordinariamente già disponeva in vario modo: in totale conformità a quanto si verificava nell'ipotesi di *addictio* pronunciata in favore di un creditore soltanto, altrimenti contraddittoria, l'acquisizione delle *partes familiae* coattivamente distratte, quindi, sarebbe stata efficacemente in grado di ristorare i creditori nei loro diritti poiché, alle plurime richieste da questi vantate, si sarebbe dato riscontro mediante la costituzione in loro favore di un rapporto di dipendenza sulle *personae alienae potestati subiectae* che in quelle stesse *partes* si riconoscevano.

Né tale ricostruzione sembra possa essere compromessa dall'ipotesi di una potenziale esorbitanza del numero dei creditori rispetto a quello dei sottoposti all'*auctoritas* del debitore esecutato. Anche a voler prescindere dalla ordinaria *diligentia* che oggi come allora è ragionevole presumere nella condotta di chi si accinga a concedere un credito in favore di un soggetto già indebitatosi, e senza rilevare che la presenza di una *persona sui iuris* priva di subordinati è immaginabile costituisca un'eventualità non del tutto ordinaria nel V secolo a.C.⁴⁶, la sola

⁴⁴ In tal senso E. Betti, *La struttura dell'obbligazione romana e il problema della sua genesi*, Milano 1955, 75 s.

⁴⁵ Oltre ai rilievi poc'anzi sviluppati ed alla connessa bibliografia indicata nelle note corrispondenti (vd. *supra*, ntt. 24 e 26), si guardi alla esaustiva disamina di L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, 1, Milano 1969, 261 ss.

⁴⁶ In tal senso appare significativo considerare non solo la particolare attenzione che le XII Tavole stesse riservarono alla disciplina della *tutela impuberum*, ma anche il rilievo che parte della dottrina ha riconosciuto alla famosa norma decemvirale con cui fu statuita la perdita della *patria potestas* nei confronti del *filius* che per tre volte fosse stato reso oggetto di vendita, su cui Gai 1.132: «*Si pater filium ter venum duuit filius a patre liber esto*» (la norma viene riferita anche da Dionigi di Alicarnasso [Dion. 2.27.4] il quale, sia pur isolatamente, dichiara che essa sarebbe stata introdotta da Romolo e quindi recepita dai Decemviri). In particolare, aderendo a quel filone interpretativo svolto da A.M. Rabello, *Effetti personali della patria potestas*, 1. *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano 1979, 93 ss., poi ripreso ed ulteriormente sviluppato dal Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 202 ss., sembra corretto ritenere che in quel periodo si sia dovuto verificare un abuso del *ius vendendi*, tanto da indurre i Decemviri ad intervenire in materia e 'limitare' (piuttosto che

considerazione dei noti tempi procedurali connessi all'esercizio preventivo – e necessario – di un'*actio sacramenti* che accertasse il credito, da porre poi in esecuzione, appare sufficiente per circoscrivere entro un novero piuttosto ristretto quanti potessero concorrere alla suddivisione delle *partes*, così come in questa sede intese.

4. Avvalendosi degli elementi sinora addotti, e traendo spunto dall'interrogativo posto in dottrina da quanti si sono domandati in quale situazione si sarebbe venuto a trovare l'*addictus* che non avesse trovato soggetti disposti a riscattarlo, né acquirenti, ma che il creditore non avesse comunque voluto eliminare⁴⁷, sembra quindi possibile azzardare una prima conclusione aderendo a quella tesi pluricondivisa, ancorché autorevolmente argomentata⁴⁸, e pertanto concordare sull'esistenza d'una forma di asservimento destinata a durare indeterminatamente, sempre che non intervenisse una *manumissio* da parte del creditore a porvi termine: coerentemente, si può ritenere che altrettanto sarebbe accaduto qualora il soddisfacimento delle pretese creditorie fosse venuto non dalla sottoposizione del *paterfamilias*, bensì di quei sottoposti trasferiti '*addictioni causa*'

'consentire') al numero di solo tre le vendite di cui un *paterfamilias* potesse rendere oggetto il proprio *filius*, pena la perdita della relativa *potestas* nei confronti di quest'ultimo: una potestà che, conseguentemente, quegli Autori hanno ritenuto fosse indeterminata per il pregresso, suscettibile di essere esercitata senza limiti che non si identificassero nel decesso dell'avente titolo (o del sottoposto). Ebbene, in una società contraddistinta dall'applicazione estensiva di uno *ius vendendi* nei confronti dei *liberi sive masculini sexus sive feminini* (Gai 1.132) così concepito, e nella quale, per di più, la prevalenza degli organismi di gruppo rispetto al singolo era senz'altro preponderante (la proprietà più antica è proprietà di gruppo, per lungo tempo altrettanto dicasi circa la responsabilità penale che solo lentamente si individualizza, persino il matrimonio sembra in antico rientrare in una logica collettiva, vd. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, III, cit. 3 ss.; P. Bonfante, *Res Mancipi e nec Mancipi*, Roma 1888, 79 ss.; Id., *Corso di diritto romano 1. Diritto di famiglia*, Roma 1925, 5 ss.; V. Arangio-Ruiz, *Le genti e la città*, Messina 1913-14 [= *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa Editrice Jovene, 1854-1954*, Napoli 1953, 109 ss.]; G. Le Bras, *Capacité personnelle et structures sociales dans le très ancien droit de Rome*, in *Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris 1959, 417 ss.; A. Bernardi, *L'Italia antichissima e le origini di Roma*, in *Esperienze economiche e sociali nel mondo romano*, Milano 1972, 241 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia delle istituzioni romane arcaiche*, Roma 1978, 11 ss.; Id., *La terra in Roma antica*, 1, Roma 1981, 42 ss.; Giuffrè, *La repressione criminale* cit., 19 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia* cit., 54 ss.; G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*, Napoli 1995, 159 ss.), risulta piuttosto difficile immaginare che un'esecuzione concorsuale a carico di un *singulus* – celibe e privo di sottoposti – potesse seriamente assurgere ad ipotesi suscettibile di rilevare agli occhi di un coevo legislatore.

⁴⁷ Cfr. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 135 s.

⁴⁸ De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù* cit., 30 s. (limitatamente alla necessità d'una lettura estensiva del *trinundinum*); Giuffrè, *Sull'origine della «bonorum venditio»* cit., 317 ss.; Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 134 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 257 ss.

mediante una apposita *mancipatio* le cui *nuncupationes* avrebbero ovviamente avuto un ruolo determinante⁴⁹.

Una soluzione, questa, che trova una implicita conferma sia nel discorso degli storici, che direttamente o indirettamente attestano l'esistenza di considerevoli masse di *addicti* in stato di asservimento presso i creditori, sia nelle dettagliate notizie di scrittori letterari circa la persistenza sostanzialmente immutata del fenomeno ancora nel I secolo dell'Impero, sia, soprattutto, in quanto è lecito desumere dalle notizie tramandate da Gaio il quale, riguardo all'*addictio* del ladro colto in flagrante, afferma in modo esplicito che i *veteres* si domandavano se questi diventasse schiavo, in base all'*addictio*, o se venisse piuttosto a trovarsi nella stessa posizione del *iudicatus* (*adiudicati loco constitueretur*), ossia di colui che fosse stato asservito in virtù dell'esecuzione della condanna a pagare il debito: e giacché quello del *fur manifestus addictus* era uno stato di perenne asservimento, tanto da occasionare il dubbio che si trattasse di vera e propria schiavitù, il paragone di cui è stata lasciata memoria sembra rivelare che anche quello del *iudicatus* potesse essere uno *status* permanente⁵⁰.

Ma, prima di ogni altra cosa, gli interrogativi dei *veteres* suggeriscono come la differenza sostanziale tra gli *addicti*, almeno quelli facenti parte di certe categorie, ed i *servi*, non fosse in origine né molto evidente né tanto rilevante, e ciò, col denunciarne una collocazione marginale che sembrerebbe farne quasi un punto di raccordo tra la *servitus* vera e propria ed il più ampio ventaglio degli altri rapporti di dipendenza⁵¹, lascia intuire quel fenomeno di progressivo ma

⁴⁹ Tab. 6.1: *Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.*

⁵⁰ Gai 3.189: *Poena manifesti furti ex lege XII Tabularum capitalis erat. Nam liber verberatus addicebatur ei cui furtum fecerat: utrum autem servus efficeretur ex additione, an adiudicati loco constitueretur, veteres quaerebant.* Il *discrimen* formale – evidentemente non molto chiaro in punto di fatto – che veniva ad intercorrere tra la *servitus* vera e propria e l'asservimento per la mancata osservanza dell'obbligo assunto, sarebbe stato quindi esplicitato da Quintiliano, *Quint. inst. or.* 7.3.26-27: *cum quaeritur an addictus quem lex servire, donec solverit, iubet, servus sit ... Servus, cum manumittitur, fit libertinus, addictus recepta libertate ingenuus.*

⁵¹ Risultano senz'altro rilevanti, in questa prospettiva, le argomentazioni proposte da R. Fiori, *Servire servitatem*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, Napoli 2001, 357 ss., il quale sulla scia del De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù* cit., 32 ss., ipotizza per l'età arcaica l'esistenza di una 'schiavitù interna', dai presupposti e dai caratteri non stabilmente determinati, cui l'ipotesi quivi dedotta sembrerebbe potersi integrare almeno per taluni aspetti peculiari: oltre alle implicazioni che derivano da Q. Muc. fr. 53 Lenel (= Cic. *top.* 29), appare particolarmente significativo l'interrogativo posto da quei giuristi di cui reca memoria Quintiliano (*Quint. inst. or.* 3.6.25), i quali si chiedevano se il *filius* nato dalla *mater addicta* dovesse essere considerato *servus* o libero, ipotesi che per l'Autore attiene al caso della *mulier* che avesse perduto lo *status civitatis* e che può diventare spunto di ulteriori riflessioni ove venga correlata alla lettura del *partes secare* sostenuta in questa sede, non potendo non destare qualche perplessità la ricerca dei motivi che in Roma antica potevano determinare la pronuncia di una *addictio* a carico di una donna.

inesorabile affievolimento dell'importanza inizialmente rivestita da tali rapporti che – senz'altro rilevante agli occhi di chi ne consideri gli effetti sulla congruenza della esegesi in proposito compiuta dai posteri – seguì agli sconvolgimenti politico-economici determinati dalla politica espansionistica di Roma, quando l'intero assetto della *civitas* sarebbe mutato e gli schiavi avrebbero perso la propria connotazione domestica primigenia per assurgere, piuttosto, a forza lavorativa assorbente e preponderante. Sarebbe nata una comunità nuova, nella quale gli antichi istituti giuridici si sarebbero trasformati per assumere nuove valenze ed in cui la *familia*, coerentemente, avrebbe assunto un'impronta adeguata ai tempi e perciò confacente al primato economico della moneta, così riconoscendosi non più nella risalente aggregazione domestica, strumentale ad una azienda agricola che produceva anzitutto per il consumo diretto, bensì nella componente servile della moderna *villa* schiavistica preposta alle dinamiche del mercato⁵²: l'antico *mancipium* avrebbe ceduto il passo al più recente *dominium*, l'agreste *famulus* sarebbe stato sostituito dal poliedrico *servus* e, in via generale, sarebbe giunta a completa esistenza una realtà del tutto rinnovata nelle caratteristiche esteriori come nelle intrinseche propensioni, approdo terminale d'un articolato processo evolutivo di cui è difficile immaginare che Gellio, o uno qualsiasi dei suoi contemporanei, potesse conservare organica e dettagliata memoria.

⁵² La disponibilità sempre maggiore di *servi*, oggetto di un vero e proprio mercato internazionale che sarebbe giunto ad individuare il proprio centro più rilevante nell'isola di Delo, ove sembra che in un giorno potessero essere venduti oltre diecimila uomini (Strab. 14.5.2), notoriamente determinò la progressiva diversificazione delle mansioni cui essi erano attribuiti, occasionando una valorizzazione delle specifiche capacità rivendicate da ciascuno e che, coerenti alle varieguate esigenze di una società profondamente rinnovata nelle abitudini e nei costumi, implicavano la destinazione di alcuni schiavi anche a compiti particolarmente delicati o di singolare responsabilità: maestri, precettori, ausiliari del *dominus* nell'esercizio delle imprese commerciali. Del resto, come rilevato da F. Serrao, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pisa 1993, 17 ss., uno dei cardini intorno a cui ruota l'organizzazione imprenditoriale romana è rappresentato proprio dalla funzione 'manageriale' che i *servi* vengono col tempo ad assumere in maniera sempre più stringente (si pensi alle implicazioni connesse all'attività di *Diognetus* ed *Hesicus* di cui recano notizia le famose *tabulae Pompeianae* di Murécine, su cui F. Serrao, *Minima de Diogneto et Hesico. Gli affari di due schiavi a Pozzuoli negli anni 30 d.C.*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 7, Napoli 1984, 3065 ss.), ed alla quale si ricollega il notevole risalto contestualmente riconosciuto dall'attività del pretore alle cosiddette *actiones adiecticae qualitatis*: nella medesima prospettiva, studi condotti da A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II secolo a.C. – II secolo d.C.)*, Milano 1994, 266 ss., hanno sottolineato come l'attività imprenditoriale tardo repubblicana ed imperiale non si estrinsecasse nella sola forma giuridica della *societas*, ma talvolta fosse esplicitata attraverso l'*exercere negotiationes per servos communes*, imperniato sull'impiego di schiavi evidentemente molto lontani dall'accezione varroniana di *instrumentum vocale*, Varr. *de re rust.* 1.17.1. In materia si guardi anche alle interessanti osservazioni rese dal Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica* cit., 205 ss.

5. Orbene, considerata la presenza assai scarsa di coeva documentazione testuale, è chiaro che qualsiasi ricostruzione con cui si faccia riferimento all'età arcaica si stagli, per ciò stesso, in un «panorama tanto esuberante di ipotesi quanto insuscettibile di certezze»⁵³ e, «affidandosi al più verosimile»⁵⁴, renda inevitabile un'indagine avente per lo più carattere logico: ed è appunto in questa prospettiva che è parso plausibile sviluppare un ragionamento con cui, dipartendosi da elementi pacifici, o comunque condivisi dalla dottrina dominante, se ne cogliessero alcuni aspetti peculiari per porli in logica relazione ai significativi indizi reperiti nelle fonti e giungere a motivare, così, quella nuova lettura del *partes secare* quivi proposta. Ciò nondimeno, ad integrazione degli argomenti sinora addotti, e che sembra possano attribuire alla suddetta ipotesi perlomeno il carattere della ragionevolezza, giova sottolineare come le considerazioni sinora svolte non facciano leva su di un fulcro meramente congetturale ma possano avvalersi anche di concreti punti di riferimento, attestazioni chiare e suggestive, ancorché plausibilmente attendibili, che consentono di vedere in tale inedita interpretazione qualcosa in più d'una semplice illazione.

Di particolare significato risulta anzitutto un brano del *Ab Urbe Condita* di Livio in cui l'autore, nel tramandare che P. Servilio, console del 495 a.C., con un apposito editto avrebbe impedito ai creditori di 'trattenere' i figli ed i nipoti dei militi che erano impegnati nella guerra contro i Volsci⁵⁵, reca notizia di una vicenda menzionata anche dall'Alicarnassense – che parla d'un divieto, imposto dallo stesso Servilio ai creditori, di 'condurre', in forza di un contratto, i discendenti di quei cittadini romani che si fossero trovati impegnati militarmente contro i Volsci⁵⁶ – in cui sembra poter riscontrare un valido supporto alla tesi che quivi si sostiene. Tale episodio, infatti, attesta la presenza di un profondo disagio economico riferito ad una determinata fascia della popolazione, ancor più aggravato dall'assenza dei *patres familiarum* trattenuti dallo sforzo bellico, nonché l'esistenza della consuetudine di trasferire individui giuridicamente incapaci da una comunità familiare ad un'altra (pur senza formale detrimento della *patria potestas*): elementi, questi, in cui sono state prima ravvisate le condizioni fondamentali cui doversi riferire l'analisi del precetto *tabulare in esame*. Avvalendosi

⁵³ P. Giunti, *Ius controversum e separatio bonorum*, Firenze 1990, 59 s.

⁵⁴ Così E. Carrelli, *Per un'ipotesi sulla origine della «bonorum venditio»*, in *SDHI*, 4, 1938, 476 s.

⁵⁵ Liv. 2.24.6-7: *Contioni deinde edicto addidit fidem, quo edixit ne quis civem Romanorum vincitum aut clausum teneret, (...), neu quis militis, donec in castris esset, bona possideret aut venderet, liberos nepotesve eius moraretur. Hoc proposito edicto, et qui aderant nexi profiteri extemplo nomina, et undique ex tota Urbe proripientium se ex privato, cum retinendi ius creditori non esset.*

⁵⁶ D.H. 6.29.1: μήτε γένος αὐτῶν ἀπάγειν πρὸς μηδὲν συμβόλαιον.

delle considerazioni sopra articolate, e richiamando quei caratteri che avrebbero improntato il contesto in cui si svolgevano gli avvenimenti registrati da Livio e da Dionigi, non appare azzardato ipotizzare che P. Servilio, ritenuto eccessivo il peso gravante sui propri soldati, e sospinto dal timore di un'intima demotivazione dei medesimi per le conseguenze economiche che l'impegno militare produceva a carico dei familiari rimasti a Roma⁵⁷, avrebbe statuito, pur limitatamente a quella specifica circostanza, la dispensa da un *mos* cui i Decemviri avrebbero conferito più stabile rigore legislativo cinquant'anni dopo⁵⁸.

Il significato di tale testimonianza sembra quindi accrescersi nel momento in cui essa venga posta in immediata relazione ad un altro testo dell'opera dello storico patavino che, nel precedere il brano appena esaminato, ne definisce ancora meglio la coeva temperie economico-sociale ed evidenzia tutti gli elementi cui è stata subordinata la peculiare accezione di *sectio debitoris* sopra espressa⁵⁹. Riferendosi al clima da cui Roma era contraddistinta nel periodo in cui era in corso la guerra contro i Volsci, e perseguendo il fine di sottolineare le condizioni di allarmante indigenza in cui versavano le masse plebee⁶⁰, Livio rievoca la vicenda emblematica di un soggetto che l'andamento generale del discorso indurrebbe a identificare come *addictus* e, nel condurre una cronaca serrata degli avvenimenti che avevano determinato la sottoposizione ad *ergastulum et carnificinam* di colui che era stato un valoroso comandante di schiere militari, appare scandire, in punto di fatto, tutte le varie fasi che ragionevolmente avreb-

⁵⁷ Tale, difatti, è la motivazione sostanziale desumibile dalla cronaca dei fatti susseguenti, così come esposti nel prosieguo dell'opera liviana: sul punto cfr. Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 255 ss.

⁵⁸ Già il Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 107 s., facendo leva su osservazioni analoghe, ha ricondotto tale episodio agli *addicti*, impostando in tal modo una tesi che il Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 327 s., sottolineando come il processo esecutivo non potesse, è ovvio, svolgersi contro le *personae alienae potestati subiectae*, ha però ritenuto di poter destituire di ogni logico fondamento, riferendo la vicenda ai soli figli *dati* come *nexi*. Questa conclusione, tuttavia, che sembra doversi moderare già in considerazione del fatto che l'Autore assuma l'episodio suddetto nell'ambito di una riflessione preordinata a supportare la propria accezione di *nexum*, appare poi stemperata dalla valutazione della dizione adoperata dall'Alicarnassense (D.H. 6.29), laddove il verbo «ἀπάγειν» risulta effettivamente più assimilabile ad *addicere* e quindi allusivo all'*addictio* piuttosto che al *nexum*.

⁵⁹ Liv. 2.23.5: *Sciscitantibus unde ille habitus, unde deformitas, cum circumfusa turba esset prope in contionis modum, Sabino bello ait se militantem, quia propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore imperatum, aes alienum fecisse. [6] Id cumulatam usuris primo se agro paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis; postremo velut tabem pervenisse ad corpus; dictum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam esse.*

⁶⁰ E non rileva, in quest'ottica, il problema teso ad appurare se si facesse qui riferimento alla plebe urbana o a quella rustica, su cui Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 99 ss.

bero dovuto precedere una esecuzione concorsuale nell'ottica in cui si è finora venuti a procedere. Impegnato nella campagna bellica contro i Sabini, e perciò impedito nella ordinaria conduzione di quei campi nei quali identificava la propria fonte di sostentamento, il soggetto in questione, colpito dalla sfortuna di un raccolto poco proficuo e dalla perdita del bestiame, era stato purtroppo costretto alla contrazione di debiti per il pagamento di un tributo: ed il suo successivo inadempimento, dovuto al moltiplicarsi degli interessi, aveva prima occasionato il venir meno delle terre avite (di più immediato ristoro per i creditori), poi la perdita progressiva di ogni altra sua fortuna.

Ciò che più rileva, tuttavia, è soprattutto il susseguente riferimento ad un *tabem*, il cui significato letterale più immediato corrisponde a 'scioglimento', e che in quanto tale, ove posto in relazione a quel *corpus* che nel racconto liviano ne costituisce l'oggetto, sembrerebbe alludere non tanto al 'cancro' con cui lo sventurato *addictus* avrebbe inteso metaforicamente esprimere gli effetti prodotti dagli interessi sulla sua persona⁶¹, così determinandone la degradazione che egli deplora, quanto piuttosto allo 'smembramento' di quell'insieme potestativo di *personae* e *res* in cui la mentalità ed il linguaggio coevi si rapportavano normalmente nei termini di *corpus*⁶², allo scioglimento coattivo di quella comunità familiare cui è ragionevole presumere che il debitore fosse in precedenza sovraordinato⁶³: dissoltasi ogni altra possibilità di soddisfacimento del credito previamente contratto, il

⁶¹ Tale è infatti l'interpretazione che viene offerta da L. Labruna, *Mutatur Forma Civitatis*, Catania 1994, 67 s.

⁶² Nel ricordare che le antiche situazioni collettive, considerate 'astratte' dalle moderne teorie linguistiche, erano diversamente intese dai grammatici romani, i quali parlavano di «*nomina positione singularia intellectu pluralia*» (v. *Prob. inst. art.* [Keil IV, 120]; *Charis. ars gram.* 2.6 [Keil I, 154]; *Don. ars gram.* 2.4 [Keil IV, 376 s.]), sembra comunque opportuno evidenziare come le fonti romane, sulla base di un rilievo che appare difficilmente controvertibile, ogni qual volta facciano riferimento agli aggregati di uomini liberi e non liberi, parlino costantemente di *corpora*: Ovid. *met.*, 1.186: «*corpus Gigantum*»; Liv. 1.8.1: «*corpus populi*»; 1.17.1: «*corpus patrum*»; 4.9.4: «*corpus plebis*»; Tac. *ann.* 13.27: «*corpus libertorum*»; Iustin. 7.6.9: «*corpus equitum*»; 18.3.9: «*corpus servorum*». Per altri esempi vd. *TLL*. IV, s.v. *Corpus*, Lipsiae 1906-1909, 1021 s.; cfr. inoltre Cic. *de inv.* 2.56.158; *de off.* 1.85; *leg. agr.* 2.73; *pro Mur.* 25.51; *pro Rabir. perduell.* 7.20; *pro Sest.* 65.135; in proposito Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., 111 s.

⁶³ È una conclusione, questa, sicuramente ipotetica poiché non confortata da un esplicito riferimento in proposito contemplato dal racconto liviano, sebbene una qualche conferma indiretta possa forse desumersi dalla sostanziale improbabilità che un soggetto già insignito di elevati incarichi militari potesse essere particolarmente giovane, oltre che dal dubbio, connesso, che egli non avesse nel contempo provveduto a costituire una propria famiglia. Non pare possa dubitarsi, invece, circa l'aprioristica qualifica di *persona sui iuris* dello sventurato, in quanto se così non fosse stato, non si riuscirebbe a comprendere non solo l'uso dei toni fortemente soggettivi che riecheggiano nella menzione della vicenda, ma anzitutto il potere in base al quale il medesimo avesse potuto contrarre debiti e così rispondere personalmente del successivo inadempimento, stante la nota incapacità delle *personae alieni iuris*.

soggetto *de quo* sarebbe stato egli stesso ridotto in uno stato di soggezione, quasi si trattasse di una *extrema ratio*, l'ultima – ancorché residuale – possibilità per il creditore di ottenere un concreto riscontro alle proprie pretese⁶⁴.

Tali rilievi, sia pur in subordine alle ovvie cautele che sono imposte da qualsiasi indagine afferente al periodo arcaico, paiono quindi ravvisare una significativa sintonia rispetto alle considerazioni sollecitate dalla disamina di un famoso testo del *De re rustica*⁶⁵, generalmente ricondotto alle analoghe espressioni adoperate dal medesimo autore in *de l. Lat.* 7.105 che rappresenterebbero una forma parallela degli stessi stilemi, ove Varrone individua tre categorie di lavoratori – formalmente liberi – dediti alla cura dei campi: coloro che *ipsi colunt*, i *mercennarii* e gli *obaerarii*. Ebbene, se si guarda ai – non molti – *loci* contemplati dal *Thesaurus*⁶⁶, è anzitutto possibile desumere che con il termine *obaerarius* o *obaeratus* si intendessero gli «indebitati che non hanno pagato o non hanno la possibilità di pagare» e, nonostante sia stato sostenuto che in origine essi fossero stati «gleichbedeutend mit *nexi*»⁶⁷, perché solo in seguito avrebbero assunto il significato comune di ‘debitori’, risulta senz’altro più convincente la replica di chi ha dimostrato l’infondatezza di una simile impostazione e ha motivatamente ritenuto che i termini *nexus* ed *obaeratus-obaerarius* non possano essere affatto intesi alla stregua di sinonimi⁶⁸.

⁶⁴ Che la vicenda descritta da Livio attenga ad un *addictus* e non ad un *nexus*, come invece ritenuto da Labruna, *Mutatur* cit., 66 ss., sembra essere suggerito non solo dall’espressione *dictum se ab creditore*, ma anche dall’esplicito riferimento ad *ergastulum et carnificinam* che pare più compatibile alla condizione di un debitore *ductus* presso la dimora del creditore, appunto, che non ad un *nexus* vincolato in garanzia. A ciò aggiungasi che l’Alicarnassense (D.H. 6.26.2), nel riferire il medesimo episodio, afferma che il centurione fosse stato asservito dal creditore insieme a due figli, il che ha quindi indotto il Peppe, *Studi sull’esecuzione personale* cit., 179 s., a procedere secondo una logica cui è sostanzialmente assimilabile l’interpretazione proposta in questa sede.

⁶⁵ Varr. *de re rust.*, 1.17.2-3: *Omnes agri coluntur hominibus servi aut liberis utrisque: liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie, aut mercennariis, cum conducticiis liberorum operis res maiores, ut vindimias ac faenisicia, administrant, iique quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in Asia ac Aegypto et Illyrico complures.*

⁶⁶ *TLL*. IX.2, s.v. *Obaeratus*, Lipsiae 1968-1981, 34 s.

⁶⁷ R. Düll, s.v. *Obaerati*, in *RE*. 17.2, 1937, 1692 s.

⁶⁸ Il Peppe, *Studi sull’esecuzione personale* cit., 168 s., ha infatti sottolineato l’esigenza di procedere in senso difforme dal Düll sulla base di quanto sembra debba desumersi da Cic. *de rep.* 2.21.38: *obaeratosque pecunia sua liberavisset*; Liv. 6.27.6: *Eam vero ludificationem plebis tribuni ferebant negabant: fugere senatus testes tabulas publicas census cuiusque, quia nolint conspicui summam aeris alieni, [...] cum interim obaeratam plebem obiectari aliis atque aliis hostibus*; nonché Donat. *ad Ter.*, *Phorm.* 334: *Ducent damnatum domum: secundum ius scilicet quo obaerati cum solvendo non essent ipsi manu capiebantur*. È evidente, infatti, che il tenore discorsivo degli autori richiamati induce a tenere senz’altro distinta la situazione del *nexus* da quella del più nebuloso *oboeratus*: e ciò anche a voler prescindere dal considerare che se i sog-

In secondo luogo, il ricorso contemplato nel testo ad un *vocitarunt* ha altresì suggerito l'opportunità di ritenere che l'autore abbia voluto riferirsi ad una figura non più esistente nella penisola italiana, giacché, sebbene non sia sempre possibile affidarsi alla coerenza dei tempi varroniani⁶⁹, l'uso di un passato remoto verrebbe effettivamente a significare che la parola *obaerarii* non fosse più di uso corrente e, per ciò stesso, rivendicasse un'origine alquanto remota. Poiché, poi, l'*etiam nunc* che introduce il paragone rispetto alla situazione coeva esistente altrove attribuisce una connotazione temporale alla comparazione stessa, sembra davvero condivisibile l'opinione secondo cui questo brano venga ad esprimere la consapevolezza da parte del suo artefice dell'antica esistenza di un 'terzo tipo' di lavoratore libero nelle campagne, l'*obaerarius* o *obaeratus*, il quale ancora nel I sec. a.C. trovava un preciso riscontro in alcune regioni del Mediterraneo: a differenza di quanto contestualmente avvenisse in Roma ma a somiglianza, tuttavia, di quanto nell'Urbe stessa fosse avvenuto in passato⁷⁰. Peraltro, il fatto che l'esistenza di soggetti definiti *obaerati* sia attestata anche nel *De Bello Gallico*⁷¹, apparso quindici anni prima circa del *De re rustica*, ha indotto alcuni autori a ritenere che Varrone non abbia menzionato anche la Gallia, insieme alle altre regioni richiamate, poiché egli avrebbe guardato agli *obaerati* non come a debitori in generale, bensì come ad una peculiare tipologia di forza-lavoro presente in Roma antica⁷², dunque inconciliabile con i caratteri di vera e propria

getti evocati da Varrone – o chi per esso – dovessero identificarsi con i *nexi*, dovrebbe ritenersi perlomeno singolare la scelta di ricorrere ad un'espressione impropriamente surrogatoria in luogo di quella, tipica, normalmente adoperata per la significazione di quel peculiare rapporto giuridico.

⁶⁹ Nel *De lingua Latina*, ad esempio, si dice *nexus vocatur* (7.105), dunque si adopera il presente descrittivo riguardo a qualcosa che subito dopo si chiarisce appartenere al passato. Sul punto B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 397 s.: «*nexus vocatur* (deve correggersi, forse, *vocabatur*)».

⁷⁰ Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 164 ss.

⁷¹ *Caes. de bel. Gall.* 1.4.2: *Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milium decem, undique coegit et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit.* Su tale episodio cfr. P. Harmand, *Le portrait de la Gaule dans le De Bello Gallico*, in *ANRW.* 1.3, 1973, 523 ss.

⁷² Sul punto cfr. G. Purpura, *La 'sorte' del debitore oltre la morte*, in *Atti del III incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, Ferrara 2007, 18 ss.; nella medesima prospettiva, altresì, giova evidenziare come il Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 175 s., abbia sostenuto di poter respingere l'ulteriore ipotesi, avanzata in dottrina, secondo cui Varrone abbia voluto in questo brano riferirsi ad un istituto del mondo ellenistico. Pur essendo stato affermato, cioè, che l'autore abbia voluto ricondursi agli ἀγώγμοι delle συγχωρήσεις alessandrine, o alla παραμονή, l'A. ha considerato comunque più ragionevole supporre che nel *De re rustica*, anche in ragione dei caratteri generali di cui partecipa l'opera tutta, si facesse più semplicemente riferimento al risultato, unitariamente considerato, cui conducevano i diversi istituti, vale a dire la prestazione di *operae* agresti da parte di un *debitor*.

schiavitù che, al suo tempo, egli ancora riscontrava presso l'equivalente celtico della *plebs* romana.

Dipartendosi da tali presupposti, dai quali viene ad emergere un insistente richiamo all'attitudine schiettamente agreste dell'*obaeratus*, e ponendo in risalto l'esplicito riferimento a quella *progenie*⁷³ insieme alla quale Varrone tramanda che quel lavoratore prestasse le proprie *operae*, sembra legittimo sottolineare l'affinità che intercorre tra l'antica vicenda che riecheggia nelle pagine del *De re rustica* e la compagine sociale in cui si è ritenuto che i *Decemviri Legibus Scribundis* abbiano concretato la propria iniziativa normativa: un contesto, segnatamente, che in ambedue i casi si rivela anzitutto contrassegnato dalla presenza di soggetti liberi – o almeno formalmente tali⁷⁴ – eppure costretti a prestare il proprio lavoro in uno stato di sostanziale semi-asservimento a causa della omessa estinzione di debiti, ed altresì caratterizzato dalla abitualità di un supporto familiare – che si presume diffuso, sì da legittimarne l'inequivocabile richiamo anche nel quadro di un'esposizione nebulosa sebbene non congetturale⁷⁵ – nella prestazione del lavoro stesso.

Ciò, naturalmente, non sottende affatto il pretenzioso intento di voler procedere ad una identificazione degli *obaerarii-obaerati* con quanti fossero stati in antico soggetti ad una esecuzione personale, concorsuale o meno, ma al di là degli interrogativi posti da Donat. *ad Ter., Phorm.* 334⁷⁶ e dagli studi condotti in tema di *servire servitutem*⁷⁷, appare comunque lecito ravvisare nel testo varroniano un'apprezzabile consonanza di caratteri e contesto rispetto alla nuova lettura di «*partis secanto*» quivi proposta. A tanto si è indotti da due considerazioni finali: una in relazione a Varr., *de re rust.* 1.17.2-3, laddove il significato generico di *obaerarius* induce a ritenere che Varrone, in ordine all'esperienza patria, non pensasse soltanto agli *addicti* ma ad una più indeterminata categoria di debitori che prestavano *operae* insieme ai propri familiari, onde pagare gli interessi o addirittura giungere alla estinzione del debito; l'altra in riferimento a Varr. *de l. L.* 7.105, dove l'uso dell'espressione «*ut ab aere obaeratus*» sembrerebbe segnalare l'importanza fondamentale che l'autore riconosceva al lavoro nella qualificazione di un rapporto che, in definitiva, ravvisava pur sempre la propria ragion d'essere nella pregressa esistenza di un debito insoluto.

⁷³ Varr. *de re rust.* 1.17.2.

⁷⁴ Notevoli gli elementi riscontrabili nell'analisi condotta dal Fiori, *Servire servitutem* cit., 367 s., ove la già riferita ipotesi della presenza in Roma antica di una peculiare forma di schiavitù 'interna' (cfr. *supra*, nt. 51) si accompagna al convincimento che essa implicasse una *capitis deminutio maxima*, in cui gli *obaerati* non pare incorressero.

⁷⁵ Tale deve infatti ritenersi il tenore del discorso di Varrone in *de re rust.* 1.17.2-3; in proposito vedasi Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 169 s.

⁷⁶ Su cui *supra*, nt. 68.

⁷⁷ Fiori, *Servire servitutem* cit., 359 ss.

6. Avvalendosi di tali rilievi, nonché facendo leva sulla precipua nozione di ‘corporalità’ che pare essere stata partecipata da Roma antica⁷⁸, risulta chiara la logica con cui sembra potersi fare conclusivo riferimento a Gai 3.154a che, nel definire le attribuzioni delle più risalenti aggregazioni familiari, parla esplici-

⁷⁸ In una comunità come quella romana del periodo arcaico, non avulsa dal riferire relazioni giuridiche direttamente ad entità di tipo materiale secondo quanto viene suggerito dalla teoria dell’accessione (oppure da altre ipotesi ad essa riconducibili quali la *ferruminatio* o la *adplumbatio*), cfr. P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, 2. *La proprietà* (2), Roma 1928, 68 ss., appare plausibile ritenere che non fosse considerato aberrante il concepire alcuni fenomeni di imputazione secondo schemi lontani da quelli che, oggi, noi definiremmo soggettivistici. Tanto si è indotti a credere, segnatamente, già in forza della valutazione comparativa di D. 41.3.30 pr. (Pomp. 3 *ad Sab.*) e Sen. *epist.* 102.6, ove colpisce il criterio di individuazione e determinazione dei *corpora ex distantibus* adottato dai due autori, e che per il primo si identifica nel fatto che si discuta di più *corpora* i quali sono *uni nomini subiecta*, per l’altro, in modo più ‘tecnico’, di *corpora che iure aut officio coharent*, come se il giurista parlasse da letterato e il letterato da giurista. In realtà, come magistralmente rilevato dall’Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., 137 s., l’enunciazione di Seneca si staglia in un contesto più maturo, in cui, pur essendo ancora salda la rappresentazione di tali situazioni in termini di *corpora*, il carattere coesivo della realtà aggregativa non è più attribuito alla propedeutica esistenza di una qualificazione unificante, ma è ritenuta una conseguenza derivante dall’ordinamento (*iure*) o dalla funzione (*officio*): e ciò, nel segnalare l’opportunità di riportare il contenuto del passo di Pomponio a Masurio Sabino, poiché sarebbe difficile presumere che il criterio in esso espresso sia stato introdotto a cento anni circa dai più raffinati accenti delle *Epistulae ad Lucilium*, induce a riconoscere nelle parole di Pomponio il mero epigono di una concezione ben più risalente che, in quanto trascurata da un intellettuale il quale probabilmente aderiva alla *opinio* ormai prevalente, già nel primo Principato manifestava ormai la propria desuetudine. Ci troveremo di fronte, cioè, allo strascico di un atteggiamento mentale primitivo, al segnale latente della indifferenziata concezione materialistica che in antico avrebbe generalmente improntato di sé le situazioni unificate (in cui anche la *familia* doveva identificarsi) e che, in modo diametralmente conforme, può riscontrarsi a titolo esemplificativo non solo nelle ipotesi di cui ancora recano memoria i citati autori classici, ma anche in quegli istituti grosso modo sincroni quali la *mancipatio familiae* o la *usucapio pro herede*, ove la posizione successoria ed il complesso dei beni in essa ricompresi venivano sottoposti al regime specifico delle *res*: mentre nel primo caso, infatti, il trasferimento veniva effettuato tramite l’atto tipico della *mancipatio*, nella seconda ipotesi l’acquisto conseguiva all’*usus* annuale, in ragione di una oggettiva parificazione a quelle *ceterae res* che le XII Tavole contrapponevano al *fundus*. Senza voler neanche lontanamente presumere di introdurre una delle questioni più controverse della scienza romanistica, sembra comunque pertinente richiamare le osservazioni rese sul punto da P. Albanese, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*. 20 (1949) 385 ss., il quale, mediante una dozzina dimostrazione incardinata su specifici dati testuali, sottolinea la necessità di guardare all’antica nozione di *hereditas* in termini reali e schiettamente materialistici; F. De Martino, *Storia arcaica e diritto privato romano*, in *RIDA*. 4, 1950, 396 s., secondo cui «nella mentalità degli antichi anche i poteri vengono concepiti in senso materialistico ed in modo analogo alle cose»; Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit., 140 ss., che considera eccessiva l’influenza esercitata sulla questione dalla teoria bonfantiana della successione come fenomeno ‘politico’, poiché, in tal modo, si sarebbe venuti ad annichilire la profonda differenza che intercorre tra l’affermare che l’antica *successio* fosse caratterizzata dal sub-ingresso dell’*heres* nei poteri del *pater* defunto, ed il sostenere che quegli stessi poteri, unitamente a tutti gli altri elementi (reali o personali, concreti od astratti) che confluivano nell’asse ereditario, nel periodo più antico fossero anch’essi intesi alla stregua di vere e proprie *res*.

tamente del *secare* come di una suddivisione della *naturalis societas* derivante dalla scomparsa del *pater*, così assurgendo ad autentico cardine della riflessione quivi condotta⁷⁹. È infatti ad una conforme accezione di *partes* e di *secare* che si presume il legislatore decemvirale abbia fatto riferimento, dovendosi cioè ritenere che esso abbia utilizzato espressioni da non intendersi nell'immediato e materiale significato di 'arto' e 'tagliare', bensì – come suggerito anche da altri giuristi specie in relazione alla sfera familiare – nel più sottile senso logico di 'parte' dell'insieme e 'divisione' dell'insieme stesso⁸⁰.

Nel complesso ne discende un'ipotesi forse ardita, sicuramente innovativa, certo suscettibile di rivendicare interessanti supporti testuali – ovviamente bisognosi di ulteriori approfondimenti e valutazioni da condursi alla luce della ricca mole interventistica che contraddistingue il tema e degli originali riscontri che sembra lecito individuare nelle fonti⁸¹ – i quali, nel dimostrare perlomeno

⁷⁹ Gai 154a: *Olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas, quae appellabatur ercto non cito, id est dominium non diviso: erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur: ciere autem dividere est, unde caedere et secare dicimus*. Sul *consortium ercto non cito* v., da ultimo, L. Parenti, «In solidum obligari». *Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito*, Napoli 2012, 125 ss.

⁸⁰ Vari ed eclatanti gli esempi: D. 12.4.7.1 (Iul. 16 dig.): *Fundus dotis nomine traditus si nuptiae in secuta e non fuerint*; D. 23.3.21 (Ulp. 35 ad Sab.): *Stipulationem, quae propter causam doti fiat, constat habere in se condicionem hanc: si nuptiae fuerint secuta e*; D. 24.2.2 pr. (Gai. 11 ad ed. prov.): *Divortium autem vel a diversitate mentium dictum est vel quia in diversas partes eunt, qui distrahunt matrimonium*. In materia di *partitio* e *divisio*, ossia di quelle definizioni che Cicerone (*top.* 28 e 30-34) spiegava essere espressive della scomposizione di un *totum* in *membra* o di un *genus* in *formae* (*species*), si guardi all'approfondimento di G. Aricò Anselmo, *Partes iuris*, in *AUPA*. 39, 1987, 29 ss.

⁸¹ Stante il naufragio quasi totale della letteratura coeva, oltre alla singolarità della tesi proposta che pure individua qualche implicito precedente in Serrao, *Diritto privato* cit., 257 ss., ed in Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 179 ss., è di intuibile evidenza la già segnalata necessità di procedere ad un'analisi che abbia per lo più carattere logico, donde il richiamo di argomenti nell'immediato avulsi da un diretto riferimento al tema in oggetto e incentrati sull'approfondimento del problema connesso alla natura empirica che in Roma antica attribuivasi a fenomeni di tipo aggregativo (su cui D. 5.1.76 [Alf. 6 dig.]; D. 31.2 [Paul. 75 ad ed.]; D. 31.6 [lib. sing. ad leg. Falc.]; D. 33.10.6 pr. [Alf. 3 dig. Paul. epit.]; D. 41.3.30 pr. [Pomp. 3 ad Sab.]), come della questione dell'evoluzione – anche linguistica – di cui la *familia* è stata protagonista, o, ancora, sui dubbi che tuttora permangono riguardo alcuni aspetti dell'antico processo di libertà (su cui Gai 4.14; D.H. 6.83-89; Liv. 2.31.7; 2.32; 2.33.1-7e; 3.55.11-12; con osservazioni di G. Franciosi, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961, 1 ss.; Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, cit., 605 ss.), e della più risalente applicazione delle manomissioni (su cui Liv. 2.5.10; Plut. *Popl.* 4.8; Gai 1.17; 2.224; *Tit.* 7.2-5 *Ulp.* 19; Pomponio e Q. Mucio in D. 50.16.120; con commenti di F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù*, in *Labeo* 20, 1974, 185 s.; F. De Visscher, *De l'acquisition du droit de cité romaine par l'affranchissement. Une hypothèse sur l'origine des rites d'affranchissement*, in *Nouvelles études de droit romain public et privé*, Milano 1949, 119 ss.; Serrao, *Diritto privato, economia e società* cit., 271 s.). Peraltro, al di là dei riferimenti indiretti che è possibile desumere da tematiche che sono coerenti al tema di indagine, ulteriori contributi paiono pos-

la ragionevolezza storico-dogmatica dell'assunto quivi introdotto e subordinato agli esiti della più doviziosa analisi in atto, sin d'ora paiono comunque deporre per una statuizione confacente alla mentalità ed al diritto del tempo più che alla perfidia dello Shylock shakespeareano⁸², coerente alla strutturazione del testo normativo, nonché foriera di effetti capaci di soddisfare in modo adeguato le concrete attese dei creditori: così rappresentando un deterrente più che efficace rispetto alla *perfidia debitorum* evocata da Sesto Cecilio.

Giacomo Conte

sano derivare non soltanto dai notevolissimi approfondimenti del Fiori, *Servire servitutum* cit., riguardo alla plausibile esistenza di rapporti di soggezione 'riservati' ai *cives* e tipici della più risalente esperienza giuridica romana, ma anche dalle assai dettagliate riflessioni sviluppate circa la nebulosa vicenda degli *obaerarii* varroniani dal Peppe, *Studi sull'esecuzione personale* cit., 169 s., e più recentemente dal Purpura, *La 'sorte' del debitore oltre la morte* cit., 19 s., ove il precetto decemvirale in commento viene tuttavia ritenuto espressione di una sanzione collegata ai riti funebri, alla memoria e al connesso 'dovere' dei discendenti di riprodurre, nel caso di giusto sepolcro, i comportamenti degli antenati. Per quanto la ricostruzione offerta dall'Autore appaia indubbiamente suggestiva in ordine ai significanti – oltre che ai significati – della sepoltura rituale in Roma antica, non sembra possa però condividersi la conclusione raggiunta riguardo a *partis secanto*, anzitutto perché essa non appare risolutiva delle difficoltà connesse alla strutturazione del testo normativo ed alla incoerenza rispetto alla ipotesi – identica nella *ratio* ma inspiegabilmente diversa negli effetti pratici – dell'esecuzione promossa da un unico creditore. Né difficoltà in tal senso paiono desumibili dal richiamo di *Frag. August.* 4.82-83, posto che, anche a non voler considerare i rilievi di Zuccotti, *In tema di sacerdoti* cit., 440 s., e così ignorare che la spartizione della vittima tra gli dei e gli uomini avvenisse secondo i noti criteri qualitativi che determinavano una puntuale differenziazione di *exta*, *augmentum*, *magmentum*, *viscera* e che paiono inconciliabili con un'ipotesi in cui la divisione avrebbe trovato concretizzazione soltanto in termini quantitativi (vale a dire, con espressione forse brutale ma efficace, 'a peso'), il frammento di Gaio di Autun non solo non sembra espressivo di significati reconditi, ma pare quasi assurgere al rango di prova a confutazione ove si voglia sostenere un preponderante valore di tipo sacrale da riconoscersi a quelle *partes corporis* (letteralmente tali) ivi menzionate. Se così non fosse, infatti, le discussioni cui si allude nel testo medesimo, relative alla opportunità di considerare le unghie ed i capelli alla stregua delle altre parti del corpo, non avrebbero avuto ragion d'essere, poiché non avrebbe avuto alcun significato chiedersi se potessero essere date a nosa quelle stesse entità corporali la cui valenza compensativa sarebbe stata loro insita a priori, e anzi maggiore rispetto ad altre, qualora esse fossero state strumentali non a quella mera finalità probatoria che appare più logica, bensì a quella virtù mistica o sacrale loro tradizionalmente associata nella ritualistica del *flamen Dialis* o della Vestale: cfr. Fest. sv. *Capillatam* (L. 50): *capillatam arborem dicebant, in qua capillum tonsum suspendebant*. Sul punto, in particolare, vd. F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli 1968, 110 s.

⁸² Tale, d'altra parte, risulta ancora la prospettiva in cui la *sectio corporis* continua ad essere collocata da H. Dondorp, *Partes secanto. Aulus Gellius and the Glossators*, in *Revue Internationale des droits de l'Antiquité* 57, 2010, 131 ss., il quale, pur rifiutando quelle sbrigative conclusioni proposte da W. Farina, *De Vere as Shakespeare, An Oxfordian reading of the canon*, Jefferson 2006, 62 ss., preferisce interrogarsi sull'effettiva genuinità del dialogo gelliano e dissertare in merito ai potenziali effetti della Glossa bolognese, piuttosto che contestualizzare la norma nel periodo storico di effettivo riferimento e così suggerirne una esegesi più o meno plausibile.

